SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2002.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2003 e relativo bilancio.

03A00514

DOCUMENTO ESTRATTO DA ITALGIURE/GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **10.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1º ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1º ottobre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROTOCOLE

concernant un amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale

Signé à Montréal le 1er octobre 1998

L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S'ÉTANT RÉUNIE, lors de sa trente-deuxième session à Montréal, le 22 septembre 1998,

AYANT NOTÉ que les États contractants ont manifesté le désir général que des mesures soient prises pour garantir qu'un texte authentique en langue chinoise de la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944 sera disponible,

AYANT JUGÉ nécessaire d'amender ladite Convention, aux fins précitées,

1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de ladite Convention, l'amendement ci-après, visant à remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la Convention par le texte ci-après:

   « Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe font également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.). »

2. FIXE, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent vingt-quatre le nombre d'États contractants dont la ratification dudit amendement proposé est nécessaire pour que ledit amendement entre en vigueur.

3. DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira un protocole dans les langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, incorporant l'amendement proposé précité et les éléments ci-après.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation.

Le Protocole sera ouvert à la ratification de tout État qui aura ratifié ladite Convention relative à l'aviation civile internationale ou y aura adhéré.

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Le Protocole entrera en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifié à la date à laquelle le cent vingt-quatrième instrument de ratification aura été déposé.

Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les États contractants de la date de dépôt de chaque ratification du Protocole.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les États parties à ladite Convention de la date à laquelle le Protocole entrera en vigueur.

À l'égard de tout État contractant qui ratifiera le Protocole après ladite date, le Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président de la trente-deuxième session de l'Assemblée et le Secrétaire général de l'Organisation, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, apposent leur signature au présent Protocole.

FAIT à Montréal le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul document dans les langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.

H.S. Khola
Président de la 32e session de l'Assemblée

R.C. Costa Pereira
Secrétaire général

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE.

RIUNITASI nella sua trentaduesima sessione a Montreal, il 22 settembre 1998,

AVENDO NOTATO che gli Stati contraenti hanno espresso in linea di massima il desiderio che siano prese misure per garantire la prossima disponibilità di un testo autentico in lingua cinese della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944,

AVENDO RITENUTO necessario di emendare tale Convenzione, per i suddetti fini,

1. APPROVA, in conformità alle disposizioni dell'articolo 94, comma a) di tale Convenzione, il seguente emendamento volto a sostituire l'attuale testo dell'ultimo paragrafo della Convenzione con la seguente formulazione :

   <<Fatto a Chicago, il settimo giorno del mese di dicembre 1994, in lingua inglese. I testi della presente Convenzione redatti in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede. Tali testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e ne saranno trasmesse copie certificate da detto Governo ai governi di tutti gli Stati che firmeranno la presente Convenzione o vi aderiranno. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington (D.C.).>>

2. DETERMINA, in conformità alle disposizioni di detto, articolo 94, comma a) di tale Convenzione, in cento ventiquattro il numero di Stati contraenti la cui ratifica di tale proposta di emendamento è richiesta per l'entrata in vigore di detto emendamento.

3. DECIDE che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporrà un Protocollo in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente ugualmente fede, incorporante detta proposta di emendamento, nonché i seguenti elementi.

DI CONSEGUENZA, in conformità alla decisione di cui sopra dell'Assemblea,

Il presente Protocollo è stato predisposto dal Segretario generale dell'Organizzazione.

Il Protocollo sarà aperto alla ratifica di ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi avrà aderito.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, alla data di deposito del cento ventiquattresimo strumento di ratifica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il Segretario generale informerà immediatamente tutti gli Stati contraenti in merito alla data di deposito di ogni ratifica del Protocollo.

Il Segretario generale informerà immediatamente tutti gli Stati Parte di tale Convenzione circa la data in cui il Protocollo entrerà in vigore.

Per ogni Stato contraente che ratifica il Protocollo dopo tale data, il Protocollo entrerà in vigore alla data di deposito del suo strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE, il Presidente della trentaduesima sessione dell'Assemblea ed il Segretario generale dell'Organizzazione, a tal fine debitamente autorizzati dall' Assemblea, appongono la loro firma al presente Protocollo.

FATTO a Montreal il primo ottobre mille novecento novantotto, in un unico documento in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Il presente Protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e ne saranno trasmesse copie certificate conformi dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati Parte della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1032):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri On. Berlusconi il 22 gennaio 2002.

Assegnato alla commissione 3ª (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla commissione 3ª, in sede referente, il 5 e 13 giugno 2002.

Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1032-A) relatore Sen. Pellicini.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3078):

Assegnato alla commissione III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 18 settembre 2002 e 8 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0022

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Acuna Solorzano Gina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Acuna Solorzano Gina Maria, nata il 7 agosto 1965 a San Josè (Costa Rica), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso rilasciato in data 8 aprile 1991 dalla «Universidad de Costa Rica», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados de Costa Rica» dal 26 novembre 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Acuna Solorzano Gina Maria, nata il 7 agosto 1965 a Sam Josè (Costa Rica), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione dell'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A00837

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gueorguieva Albena Dobreva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gueorguieva Albena Dabreva, nata il 17 novembre 1971 a Sofia, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «magister - ingegnere specializzato in macchinari» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del «Diploma di istruzione superiore - magister - ingegnere specializzato in macchinari» rilasciato dalla Università tecnica di Sofia in data 2 febbraio 1996, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere specializzato in macchinari;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota inviata in data 18 novembre 2002 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/ 1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pisa in data 27 giugno 2000, rinnovato in data 17 luglio 2002 con validità fino al 19 agosto 2003, per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gueorguieva Albena Dobreva, nata il 17 novembre 1971 a Sofia, cittadina bulgara, è riconosciuta il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) fisica tecnica ambientale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

03A00838

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Zamarron Cuesta Francisco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zamarron Cuesta Francisco, nato il 20 dicembre 1959 a Segovia (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso la «Escuela Tècnica Superior de Ingenieros de Caminios, Canales y Puertos» di Madrid nel settembre 1984, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Zamarron Cuesta è stato iscritto nell'albo professionale del «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 30 ottobre 1984 al 6 febbraio 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista 1a nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sopra citato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Zamarron Cuesta Francisco, nato il 20 dicembre 1959 a Segovia (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A00839

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Puri Arun Kumar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Puri Arun Kumar, nato il 16 maggio 1944 a Amritsar (India), cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di chimico conseguito in Inghilterra, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Preso atto che è in possesso del «Degree of Bachelor of Science» rilasciato dalla «University of Leeds» in data 13 luglio 1966 e del «Degree of Doctor of Philosophy» conseguito presso la «University of Bradford» in data 10 luglio 1971;

Rilevato che il richiedente è iscritto al «Royal Institute of Chemistry» in qualità di «Graduate Member» dal 17 maggio 1968;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale in campo chimico dal 1989 al 1999 presso «The Body Shop International PLC», e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3 comma 1, lettera *b)*;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Puri Arun Kumar, nato il 16 maggio 1944 a Amritsar (India), cittadino britannico, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 gennaio 3003

Il direttore generale: MELE

03A00840

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2002.

Ripartizione, ai sensi dell'art. 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, per l'anno 2001, delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto l'art. 66, comma 14, della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al fine di favorire la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 trasferisce alle regioni il 50% dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative, licenza di porto di fucile;

Visto l'art. 66, comma 14, della citata legge n. 388 del 2000 che prevede lo stanziamento, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, di una somma di € 5.164.568 (pari a 10 miliardi di lire) per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione delle risorse disponibili;

Considerato che i criteri per la suddetta ripartizione, concordati preventivamente con le regioni e le province autonome, vanno riferiti alla superficie agricola aziendale per l'utilizzazione dei terreni ed al numero di soggetti che hanno richiesto il tesserino venatorio, attribuendo al primo la rilevanza del 25%, al secondo quella del 75%, e ricorrendo ai più recenti dati di fonte ISTAT;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione tra le regioni delle somme alle stesse spettanti nell'anno 2001 in attesa di acquisire ulteriori elementi ai fini della determinazione dei parametri posti a base della ripartizione medesima da utilizzare negli anni successivi;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 1° agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2001 si provvede alla ripartizione della somma di € 5.164.568 (pari a 10 miliardi di lire), di cui all'art. 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base dei parametri della superficie agricola aziendale per l'utilizzazione dei terreni, con un peso del 25%, e del numero di soggetti che hanno richiesto il tesserino venatorio, con un peso del 75%, i cui dati sono desunti dalla fonte ISTAT più recente.

Art. 2.

1. Le somme da erogare alle regioni e province autonome vengono ripartite sulla base dei parametri di cui all'art. 1 nelle misure indicate nella tabella *A*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari , registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 390

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

ANNO 2001

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Importi in euro; superficie in ettari)

Regione	Superficie utilizzata	Importo relativo superficie	Numero tesserini venatori	Importo relativo tesserini	Importo totale
Abruzzo	752.097	48.079	14.809	69.776	117.855
Basilicata	747.820	47.806	8.930	42.076	89.882
Calabria	842.294	53.845	31.977	150.668	204.513
Campania	835.580	53.416	47.890	225.646	279.062
Emilia-Romagna	1.581.285	101.087	60.837	286.649	387.736
Friuli-Venezia Giulia	384.718	24.594	12.927	60.909	85.503
Lazio	1.131.916	72.360	70.880	333.969	406.329
Liguria	190.495	12.178	28.606	134.784	146.962
Lombardia	1.394.569	89.151	89.907	423.620	512.771
Marche	824.821	52.729	37.640	177.350	230.079
Molise	312.260	19.962	3.914	18.442	38.404
Piemonte	1.539.078	98.389	37.119	174.896	273.285
Puglia	1.548.797	99.010	31.306	147.506	246.516
Sardegna	1.906.356	121.868	48.083	226.555	348.423
Sicilia	1.735.674	110.957	52.063	245.308	356.265
Toscana	1.673.989	107.013	125.467	591.170	698.183
Provincia di Bolzano	545.994	34.904	5.531	26.061	60.965
Provincia di Trento	441.728	28.238	8.557	40.319	68.557
Umbria	585.937	37.457	43.730	206.045	243.502
Valle D'Aosta	147.104	9.404	1.580	7.445	16.849
Veneto	1.074.585	68.695	60.324	284.232	352.927
TOTALI . .	20.197.097	1.291.142	822.077	3.873.426	5.164.568

03A00856

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Liberatore Franklyn di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Liberatore Franklyn cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Degree of medical dentistry» conseguito in Massachusets (Stati Uniti), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 maggio 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12 novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Liberatore Franklyn è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Degree of medical dentistry» rilasciato in data 11 giugno 1994 dalla «Tufts university school of dental medicine» al sig. Liberatore Franklyn, cittadino italiano, nato a Brooklyn (USA) il 27 aprile 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Liberatore Franklyn è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00883

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Caviglia Laura Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Caviglia Laura Andrea, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmaceutica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutica rilasciato in data 17 settembre 1992 dall'Universidad Catolica de Cordoba (Argentina), alla sig.ra Caviglia Laura Andrea, cittadina italiana, nata a Alta Gracia, Cordoba (Argentina) il 12 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Caviglia Laura Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00884

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 24 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Guerci Veronica Ileana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Guerci Veronica Ileana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 novembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica rilasciato in data 3 maggio 2000 dall'Universidad de Buenos Aires, Facultad de medicina, alla sig.ra Guerci Veronica Ileana, cittadina italiana, nata a Florida, Buenos Aires (Argentina) il 10 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Guerci Veronica Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A00885

DECRETO 31 dicembre 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Aurea», in comune di Bonorva, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 maggio 2002 con la quale ia Società acqua minerale S. Lucia S.r.l, con sede in Bonorva (Sassari), ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Aurea» che sgorga dal Pozzo 11-*bis* nell'ambito della concessione mineraria «S. Lucia», sita nel comune di Bonorva (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto iI decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legisaltivo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art 17 del decreto legisla-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tivo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Aurea» che sgorga dal Pozzo 11-*bis* nell'ambito della concessione mineraria «S. Lucia», sita nel comune di Bonorva (Sassari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A00850

ORDINANZA 30 dicembre 2002.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale. Proroga dell'ordinanza 11 gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001, n. 78, con particolare riferimento all'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001, n. 78, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Rilevato che nel settore specifico del trapianto di cellule staminali sono attive in campo internazionale specifiche società ed organizzazioni denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation), che si occupa delle procedure trapiantologiche e degli standard per i centri di trapianto, collegata al ISCT (International Society for Cell Therapy), all'IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) e al JACIE (Joint Accreditation Committee of ISHAGE and EBMT per l'accreditamento dei centri trapianto e le indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del mondo in un unico file telematico collegato con tutti i registri nazionali e con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa di standard e procedure, diritti e doveri dei donatori nel mondo; NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di sangue cordonale), che determina le procedure e i criteri necessari all'accreditamento delle banche cordonali; ISBT (Internationai Society of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di Medicina Trasfusionale;

Preso atto che le società ed organizzazioni internazionali succitate sono collegate o associate con corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali denominati: GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo), associato con EBMT; IBMDR/ADMO (Italian Bone Marrow Donor Registry ed Associazione Donatori Midollo Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA; GRACE (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche) associato con NETCORD; SIE (Società Italiana di Ematologia); SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia), associata con ISBT; SIDE (Società Italiana di Emaferesi);

Viste le linee guida prodotte dalle sopraricordate società, organizzazioni e gruppi clinico-scientifici in tema di cellule staminali emopoietiche;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è in parte ancora oggetto di studio;

Ravvisata la necessità e urgenza di esercitare una più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale, in attesa dei necessari adeguamenti della normativa vigente in materia di cellule staminali ai più recenti risultati della ricerca scientifica;

Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2002, n. 31;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ad esclusione delle strutture individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La conservazione, presso le strutture pubbliche e quelle individuate dall'art. 18 della legge 107/1990, di cellule staminali da cordone ombelicale per uso autologo, ove si renda necessario, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte delle regioni e non comporta oneri a carico del donatore.

Art. 2.

1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono individuate dalle regioni sulla base di quanto previsto dai relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle società, organizzazioni e Gruppi clinico scientifici di cui alla premessa e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 4.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza 11 gennaio 2002 ed ha vigore per un anno a partire dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22

03A01065

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 gennaio 2003.

Nomina del commissario straordinario delle S.p.a. Costameccanica e Costamasnaga.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 agosto 2002 con il quale il tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Costaferroviaria;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 2002 col quale il prof. Antonio Maria Palmieri è stato nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Costaferroviaria:

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 2002 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la S.p.a. Costaferroviaria;

Visto il decreto in data 20 dicembre 2002 con il quale il tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per le S.p.a. Costameccanica e Costamasnaga, società collegate alla S.p.a. Costaferroviaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nelle procedure sopra elencate ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2, del decreto legislativo citato in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Costameccanica e Costamasnaga e nominato commissario il prof. Antonio Maria Palmieri, nato a Roma il 31 maggio 1959 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 18 novembre 2002 per la S.p.a. Costaferroviaria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Lecco;

alla Camera di commercio di Lecco ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Costamasnaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A00737

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto il decreto n. 4 del 29 luglio 1969 concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle vertenze individuali e plurime di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, ai sensi della legge n. 533 del 2 agosto 1973;

Vista la comunicazione dell'associazione provinciale degli industriali di Vibo Valentia datata 19 dicembre 2002 pervenuta il 23 dicembre 2002, con cui si chiede la sostituzione del proprio rappresentante supplente in seno alla commissione sig. De Fina Raffaele con la sig.ra De Sossi Anita;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1. Il sig. Pungitore Anselmo, nato il 23 maggio 1968, residente in Vibo Valentia, Via M. Sorbilli, 6, è nominato titolare componente della commissione provinciale di conciliazione.

2. La sig.ra De Sossi Anita, nata il 13 gennaio 1975, residente in Vibo Valentia, via M. Sorbilli, 6 è nominato membro supplente componente della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. De Fina Raffaele.

La commissione provinciale di conciliazione delle vertenze individuali e plurime di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, è integrata dai suddetti signori designati dall'associazione provinciale degli industriali di Vibo Valentia in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. De Fina Raffaele.

Vibo Valentia, 8 gennaio 2003

Il direttore: TRAPUZZANO

03A00820

DECRETO 13 gennaio 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che disciplina la nuova composizione dei comitati provinciali della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 30 del 30 novembre 1998 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale della previdenza sociale di Reggio Calabria;

Considerato che sono trascorsi i quattro anni di durata in carica del comitato stesso;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione dell'organismo collegiale;

Tenuto conto che prima di procedere alla ricostituzione del comitato, occorre individuare le organizzazioni sindacali di datori e prestatori di lavoro più rappresentative operanti in questa provincia;

Considerato che, per pervenire al giudizio sul grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale nell'ambito del territorio provinciale, sono stati tenuti presenti i seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali al Ministero del lavoro;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative delle singole organizzazioni sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

d) pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale nei diversi settori economici di attività della provincia;

e) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto che gli elementi indicati vanno apprezzati tanto sul piano dell'effettiva consistenza quanto su quello della concreta coesistenza;

Visti i dati numerici prodotti dalle predette associazioni e quelli accertati direttamente d'ufficio;

Ritenuto che il fattore numerico non costituisce dato meramente quantitativo, ma in regime di libera associazione è anche indice significativo del consenso raggiunto e quindi elemento qualitativo;

Ritenuto che «il principio pluralistico che tende ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziate considerazioni in ambito sindacale, deve contemperarsi con il principio proporzionale che, al fine del conferimento di situazioni di vantaggio previste in numero limitato dalla norma richiede una selezione tra le associazioni rappresentative, di quelle più rappresentative» (Consiglio di Stato 3 giugno 1992, n. 455, sezione sesta);

Considerato tuttavia che, avuto riguardo agli specifici compiti e campi d'intervento dell'organo collegiale, occorre anche valutare quali organizzazioni sindacali possano vantare maggiore incidenza operativa nei settori interessati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rilevato che sulla base dei sopracitati criteri sono maggiormente rappresentative, le seguenti organizzazioni sindacali:

per il lavoratori: C.G.I.L.; C.LS.L.; U.I.L.; U.G.L.; C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: Associazione degli industriali; Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi: Unione provinciale commercio e turismo; Federazione provinciale coltivatori diretti; Unione provinciale artigiani (CASA);

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali predette;

Decreta:

È ricostituito nella provincia di Reggio Calabria il comitato provinciale della previdenza sociale, con sede presso l'I.N.P.S., per la durata di anni quattro composto da:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Napoli Elio C.G.I.L.;

sig.ra Pacifici Cosima C.G.I.L.;

sig. Auddino Vincenzo C.G.I.L.;

sig. Rosato Francesco C.G.I.L.;

sig. Bartuni Antonio C.I.S.L.;

sig. Brilli Michele C.I.S.L.;

sig. Mesiani Tommaso C.I.S.L.;

sig. Talia Giuseppe U.I.L.;

sig. Zavettieri Mario Giuseppe U.I.L.;

sig. Scaramuzzino Giuseppe U.G.L.;

dott. Romeo Rocco C.I.D.A.;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Quattrocchi Giacomo, Associazione provinciale industriali;

avv. Timpano Domenico Maria, Associazione provinciale industriali;

sig. De Marco Rocco, Unione provincile agricoltori;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

dott. Tripodi Domenico, Unione provinciale commercio e turismo;

dott. Misitano Giovanni, Unione provinciale artigiani (CASA);

dott. Viola Saverio, Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria;

Direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria;

Direttore *pro-tempore* dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 13 gennaio 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A00698

DECRETO 13 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «SOS Dorroles a r.l.», in Dorgali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «SOS Dorroles a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 13 marzo 1974, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 110999, iscritta al n. 703/74 del registro delle imprese di Nuoro - BUSC n. 833/141291.

Nuoro, 13 gennaio 2003

p. *Il direttore provinciale:* PIRAS

03A00853

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 gennaio 2003.

Integrazione e rettifica del decreto 19 dicembre 2002, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale C.I.G. - Industria della provincia di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1736/5874 del 19 dicembre 2002, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale C.I.G. - industria della provincia di Verona;

Considerato che per mero refuso in tale decreto sono stati indicati in modo errato due rappresentanti dell'Associazione industriali;

Ritenuto di dover integrare la composizione della commissione con il componente supplente della CGIL nominato il 20 dicembre 2002;

Decreta:

1) Il decreto n. 1736/5874 del 19 dicembre 2002, di ricostituzione della commissione provinciale CIG - industria della provincia di Verona è integrato con il nominativo del sig. Riccardo Consolati, quale componente supplente in rappresentanza della CGIL;

2) Lo stesso decreto è rettificato per la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione industriali, nella persona del dott. Massimo Gasparato (effettivo) e dott. Giuseppe Musolla (supplente), in sostituzione del sig. Mazzetto Alberto (effettivo) e sig. Frison Maurizio (supplente).

Venezia, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A00699

DECRETO 14 gennaio 2003.

Modificazione al decreto 8 marzo 1974, concernente lo scioglimento della società cooperativa C.O.P.L.A.R.T., in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1974 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro C.O.P.L.A.R.T., con sede in Benevento, costituita per rogito notaio Prozzo Mario il 16 febbraio 1960, repertorio n. 25966, registro società 401, B.U.S.C. n. 1/69078, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperativa del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2, per effetto del quale le procedure di liquidazione inattive si possono trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Vista l'esigenza consistenza patrimoniale della cooperativa secondo quanto esistente agli atti;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro C.O.P.L.A.R.T. con sede in Benevento, costituita per rogito notaio Prozzo Mario il 16 febbraio 1960, repertorio n. 25966, registro società n. 401, B.U.S.C. n. 1/69078, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Benevento, 14 gennaio 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A00783

DECRETO 14 gennaio 2003.

Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Varese adottato il 4 dicembre 2000, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

Rilevato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2000 (112,5) e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2002 (118,4);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2003-2004 del 5,2%, con decorrenza dalla data del presente decreto, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 14,64.

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa: Euro 0,55;

2. Argilla e terra alla rinfusa: Euro 0,55;

3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime,ecc. da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,38;

3/1. da veicolo a magazzino: Euro 0,46;

4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,38;

5. Burro e altri generi in mastelli: Euro 0,38;

5/1. da veicolo a magazzino fino a 30 mt: Euro 0,38;

5/2. in pacchetti o scatoloni fino a 50 kg: Euro 0,43;

6. Medicinali: Euro 0,60;

7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,60;

8. Tondelli, ferramenta e rottami: Euro 0,48;

9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle: Euro 0,51;

9/1. idem fino a 50 kg.: Euro 0,57;

9/2. idem. in fusti: Euro 0,57;

10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql a chiamata: Euro 0,57;

11. Stoffe in genere: Euro 0,70;

12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,57;

13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:

carne bovina: Euro 0,84;

carne suina: Euro 1,03;

14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo: Euro 2,11;

15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32;

15/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28;

16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32;

16/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28;

17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32;

a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28;

18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 15,32;

a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 19,28;

19. Solo conta a foraggiarnento: a vagone: Euro 4,84;

19. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso: Euro 82,25.

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:

1. Stivaggio o disistivaggio: Euro 0,20;

2. Accatastamento da mt 2.50 a mt 5: Euro 0,20;

3. Per percorsi oltre i mt 30 e per ogni mt 30 in più o frazione: Euro 0,20;

4. Per ogni piano: Euro 0,20.

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30: Euro 1,71;

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dalla utovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli: Euro 4,00.

Art. 4.

Maggiorazioni per lavoro straordinario notturno, festivo

1. per prestazioni effettuate in giorno festivo: 45%;
2. per prestazioni effettuate in giorno di sabato: 30%;
3. per lavoro notturno dalle 22 alle 6: 30%;
4. in casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere: 30%.

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto: Euro 8,12;

Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia: Euro 13,85.

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 14 gennaio 2003.

Varese, 14 gennaio 2003

Il direttore provinciale: BUONOMO

03A00815

DECRETO 14 gennaio 2003.

Determinazione, per l'anno 2002, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che, per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese, operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione al collocamento inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che fanno riferimento al medesimo criterio;

Considerato che il rapporto medio nazionale per l'anno 2001 tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro è stato individuato dalla Direzione generale reti informative e Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 18,4%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8; comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 2002, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, indicata nel 18,4%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

Il Ministro: MARONI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE RETI INFORMATIVE E OSSERVATORIO MERCATO LAVORO

Rilevazione circoscrizionale della popolazione residente in età da lavoro
e degli iscritti alla 1^ classe del collocamento
ANNO 2001

CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)	POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA LAVORO AL 31/12/2000			ISCRITTI ALLA I^ CLASSE (MEDIA 2001)			Rapporto di iscrizione nell'anno 2001	CPI aventi rapporto maggiore del rapporto naz.
	M	F	T	M	F	T		
PIEMONTE								
TORINO	304163	303452	607635	36927	55214	92141	15,2%	
CHIERI	29787	29749	59536	2104	3982	6086	10,2%	
CHIVASSO	25736	25272	51008	1754	3685	5439	10,7%	
CIRIE'	39353	38229	77582	3861	7066	10927	14,1%	
CUORGNE'	21205	20429	41634	1652	3237	4889	11,7%	
IVREA	41329	40440	81769	4521	7389	11910	14,6%	
MONCALIERI	66027	65727	131754	5900	11313	17213	13,1%	
ORBASSANO	41091	40717	81808	3879	7729	11608	14,2%	
PINEROLO	46120	44678	90798	4203	7797	12000	13,2%	
RIVOLI	52164	52684	104858	5390	11192	16582	15,8%	
SETTIMO	36341	36373	72714	3435	6624	10059	13,8%	
SUSA	30068	28682	58750	2777	4619	7396	12,6%	
VENARIA	29430	29392	58822	2983	5295	8278	14,1%	
TOT. TORINO	762874	755804	1518678	79387	135141	214528	14,1%	
NOVARA	72227	70945	143172	6210	11296	17506	12,2%	
BORGOMANERO	47172	46106	93278	2729	4964	7693	8,2%	
TOT. NOVARA	119399	117051	236450	8939	16260	25199	10,7%	
OMEGNA	56775	55337	112112	3401	6013	9414	8,4%	
TOT. VERBANO CUSIO OSSOLA	56775	55337	112112	3401	6013	9414	8,4%	
VERCELLI	48208	49832	98040	2754	4831	7585	7,7%	
BORGOSESIA	18742	18097	36839	643	1261	1904	5,2%	
TOT. VERCELLI	66950	67929	134879	3397	6092	9489	7,0%	
BIELLA	63143	61946	125089	3159	4873	8032	6,4%	
TOT. BIELLA	63143	61946	125089	3159	4873	8032	6,4%	
ALESSANDRIA	40985	40850	81845	4351	7047	11398	13,9%	
ACQUI TERME-OVADA	21838	21266	43104	2139	3925	6064	14,1%	
CASALE MONF.-VALENZA	33998	34138	68136	3256	5162	8418	12,4%	
NOVI LIGURE	23317	22621	45938	2585	4792	7377	16,1%	
TORTONA	19941	19270	39211	1843	3200	5043	12,9%	
TOT. ALESSANDRIA	140089	138245	278334	14174	24126	38300	13,8%	
ASTI	69341	68186	137527	5588	9378	14966	10,9%	
TOT. ASTI	69341	68186	137527	5588	9378	14966	10,9%	
CUNEO-BORGO S.D. e DRONERO	50477	51478	101955	3003	7348	10351	10,2%	
ALBA e BRA	51859	48904	100763	2568	5686	8254	8,2%	
FOSSANO e SAVIGLIANO	29689	28433	58122	930	2154	3084	5,3%	
MONDOVI' e CEVA	27945	26393	54338	1736	3296	5032	9,3%	
SALUZZO	25706	24272	49978	1502	3096	4598	9,2%	
TOT. CUNEO	185676	179480	365156	9739	21580	31319	8,6%	
TOT. PIEMONTE	1464247	1443978	2908225	127784	223483	351247	12,1%	
VAL D'AOSTA								
AOSTA	25870	24930	50800	1453	2584	4037	7,9%	
MORGEX	3168	2983	6129	149	245	394	6,4%	
VERRES	14362	13375	27737	720	1284	2004	7,2%	
TOT. AOSTA	43398	41268	84666	2322	4113	6435	7,6%	
TOT. VAL D'AOSTA	43398	41268	84666	2322	4113	6435	7,6%	
LOMBARDIA								
MILANO	433626	450746	884372	25567	26875	52442	5,9%	
ABBIATEGRASSO	25190	24756	49946	818	1366	2183	4,4%	
CARATE BRIANZA	24757	24175	48932	812	1714	2526	5,2%	
CASSANO D'ADDA	27837	27175	55012	953	1494	2447	4,4%	
CESANO MADERNO	57447	59511	116958	3275	5983	9257	7,9%	
CORSICO	42173	41953	84126	2494	3655	6149	7,3%	
LEGNANO	84045	83052	167097	3002	6189	9191	5,5%	
MAGENTA	38858	36716	75574	1647	2858	4505	6,0%	
MELZO	77351	78150	155501	3391	4874	8265	5,3%	
MONZA	88257	88464	176721	3924	5960	9884	5,6%	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RHO	105004	103110	208114	4094	7216	11310	5,4%
ROZZANO	40962	40741	81703	1897	3553	5450	6,7%
SAN DONATO MILANESE	56557	54628	111185	2830	4279	7109	6,4%
SEREGNO	40940	41549	82489	1144	2325	3469	4,2%
SESTO SAN GIOVANNI	83806	83085	166891	4559	6986	11545	6,9%
VIMERCATE	47985	46784	94769	1461	2478	3939	4,2%
TOT. MILANO	1274795	1284595	2559390	61866	87804	149670	5,8%
LODI	44588	43393	87981	2135	3409	5544	6,3%
CODOGNO	26069	24562	50631	1164	1999	3163	6,2%
TOT. LODI	70657	67955	138612	3299	5408	8707	6,3%
PAVIA	62949	61938	124887	1778	3792	5570	4,5%
VIGEVANO	59799	58251	118050	1372	3360	4732	4,0%
VOGHERA	45295	43717	89012	1281	2531	3812	4,3%
TOT. PAVIA	168043	163906	331949	4431	9683	14114	4,3%
SONDRIO	19759	19632	39391	1045	2017	3062	7,8%
BORMIO	8357	7796	16153	506	556	1062	6,6%
CHIAVENNA	8553	8103	16656	510	689	1199	7,2%
MORBEGNO	15229	14700	29929	691	1291	1982	6,6%
TIRANO	10205	9880	20085	387	705	1092	5,4%
TOT. SONDRIO	62103	60111	122214	3139	5258	8397	6,9%
VARESE	70022	70013	140035	1953	3948	5901	4,2%
BUSTO ARSIZIO	47971	47480	95451	1255	3203	4458	4,7%
GALLARATE	27925	27222	55147	1466	3899	5365	9,7%
LUINO	19833	19326	39159	366	840	1206	3,1%
LAVENO	19963	19913	39876	240	596	836	2,1%
SARONNO	28788	28514	57302	546	1572	2118	3,7%
SESTO CALENDE	15741	15505	31246	232	630	862	2,8%
TRADATE	17603	17140	34743	299	636	935	2,7%
TOT. VARESE	247646	245113	492959	6357	15324	21681	4,4%
BERGAMO	96479	95520	191999	3004	5101	8105	4,2%
ALBINO	33118	31718	64836	581	1248	1829	2,8%
CLUSONE	15222	13739	28961	358	751	1109	3,8%
GRUMELLO MONTE	26044	24030	50074	859	1279	2138	4,3%
LOVERE	11174	10904	22078	314	789	1103	5,0%
PONTE SAN PIETRO	43942	41979	85921	968	2022	2990	3,5%
ROMANO DI LOMBARDIA	22437	20791	43228	608	1107	1715	4,0%
TRESCORE BALNEARIO	16871	15759	32630	635	802	1437	4,4%
TREVIGLIO	54182	50899	105081	1357	2315	3672	3,5%
ZOGNO	31532	29278	60810	900	1643	2543	4,2%
TOT. BERGAMO	351001	334817	685818	9584	17057	26641	3,9%
BRESCIA	124739	118416,972	243156	4117	5547	9664	4,0%
BRENO	31812	30200	62012	1592	2145	3737	6,0%
DESENZANO D/GARDA	38883	36913	75796	2213	2983	5196	6,9%
ISEO - PALAZZOLO SULL'OGLIIO	48564	46103	94667	1638	2207	3845	4,1%
LENO	35112	33332	68444	849	1144	1993	2,9%
ORZINUOVI	40322	38278	78600	638	860	1498	1,9%
SALO'	36474	34625	71099	1115	1503	2618	3,7%
SAREZZO	38602	36645	75247	872	1174	2046	2,7%
TOT. BRESCIA	394508	374513	769021	13034	17563	30597	4,0%
COMO	56146	59622	115768	2634	4368	7002	6,0%
APPIANO GENTILE	38650	41044	79694	2258	3744	6002	7,5%
CANTU'	44783	47556	92338	1279	2122	3401	3,7%
ERBA	25855	27456	53312	753	1248	2001	3,8%
MENAGGIO	16685	17718	34404	677	1123	1800	5,2%
TOT. COMO	182119	193396	375515	7525	12480	20005	5,3%
LECCO	71576	69043	140619	1987	3924	5911	4,2%
MERATE	37585	36539	74124	916	1601	2517	3,4%
TOT. LECCO	109161	105582	214743	2903	5525	8428	3,9%
CREMONA	39852	38879	78731	1728	3444	5172	6,6%
CASALMAGGIORE	12818	12062	24880	542	869	1411	5,7%
CREMA	44520	42467	86987	1620	2899	4519	5,2%
SORESINA	18617	17625	36242	807	1281	2088	5,8%
TOT. CREMONA	115807	111033	226840	4697	8493	13190	5,8%
MANTOVA	50095	50063	100158	1863	3880	5743	5,7%
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	30320	28908	59228	1029	2092	3121	5,3%

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

OSTIGLIA	15291	14694	29985	630	1404	2034	6,8%	
SUZZARA	17101	16273	33374	524	1032	1556	4,7%	
VIADANA	15179	14550	29729	442	893	1335	4,5%	
TOT. MANTOVA	127986	124488	252474	4487	9301	13788	5,5%	
TOT. LOMBARDIA	3104026	3065309	6169335	121323	193895	315218	5,1%	
LIGURIA								
GENOVA	330956	370752	701708	36145	55061	91206	13,0%	
BUSALLA	9004	9339	18343	881	1695	2576	14,0%	
CHIAVARI	78899	87595	166494	3409	6226	9635	5,8%	
TOT. GENOVA	418859	467686	886545	40435	62982	103417	11,7%	
IMPERIA	35329	38245	73574	2264	3222	5486	7,5%	
SANREMO	41376	46199	87575	1869	2668	4537	5,2%	
VENTIMIGLIA	28954	31022	59976	1812	2697	4509	7,5%	
TOT. IMPERIA	105659	115466	221125	5945	8587	14532	6,6%	
LA SPEZIA	51521	51267	102788	7508	11784	19292	18,8%	**
SARZANA	19785	19776	39561	2687	4519	7206	18,2%	
TOT. LA SPEZIA	71306	71043	142349	10195	16303	26498	18,6%	**
SAVONA	56557	63341	119898	5229	8169	13398	11,2%	
ALBENGA	25696	27469	53165	2452	3352	5804	10,9%	
CARCARE	19704	20845	40549	1577	2592	4169	10,3%	
FINALE LIGURE	31143	34954	66097	1663	2772	4435	6,7%	
TOT. SAVONA	133100	146609	279709	10921	16885	27806	9,9%	
TOT. LIGURIA	728924	800804	1529728	67496	104757	172253	11,3%	
ITALIA NORD OVEST	***5340535***	***5351350***	***10691854***	***318825***	***528228***	***846153***	***7,9%***	
VENETO								
VENEZIA	107.382	108.239	215.621	10.781	14.862	25.643	11,9%	
CHIOGGIA	26.165	25.432	51.597	1.862	3.434	5.296	10,3%	
DOLO	41.147	40.650	81.797	1.835	3.253	5.088	6,2%	
MIRANO	46.398	45.832	92.230	2.199	3.762	5.961	6,5%	
PORTOGRUARO	32.641	31.995	64.636	2.393	4.708	7.101	11,0%	
SAN DONA' DI PIAVE	37.717	37.448	75.165	3.291	6.054	9.345	12,4%	
TOT. VENEZIA	291.450	289.596	581.046	22.361	36.073	58.434	10,1%	
PADOVA	147.837	148.574	296.411	6.410	10.259	16.669	5,6%	
CAMPOSAMPIERO	28.817	27.736	56.553	1.818	3.025	4.843	8,6%	
CITTADELLA	40.268	39.015	79.283	1.020	2.546	3.566	4,5%	
ESTE	27.289	26.187	53.476	1.363	2.993	4.356	8,1%	
MONSELICE	35.061	34.057	69.118	2.489	5.066	7.555	10,9%	
PIOVE DI SACCO	22.084	21.619	43.703	1.345	2.651	3.996	9,1%	
TOT. PADOVA	301.356	297.188	598.544	14.448	26.544	40.992	6,8%	
ROVIGO	37.180	36.733	73.913	2.885	5.921	8.806	11,9%	
ADRIA	26.577	25.938	52.515	2.275	4.735	7.010	13,3%	
BADIA POLESINE	21.381	20.725	42.106	1.386	2.574	3.960	9,4%	
TOT. ROVIGO	85.138	83.396	168.534	6.546	13.230	19.776	11,7%	
TREVISO	102.518	100.694	203.212	5.405	8.531	13.936	6,9%	
CASTELFRANCO VENETO	42.390	40.280	82.670	2.175	3.297	5.472	6,6%	
CONEGLIANO	37.614	36.551	74.165	1.705	2.439	4.144	5,6%	
MONTEBELLUNA	36.305	34.721	71.026	1.888	2.709	4.597	6,5%	
ODERZO	25.807	24.568	50.375	1.220	2.119	3.339	6,6%	
PIEVE DI SOLIGO	12.898	12.453	25.351	481	698	1.179	4,7%	
VITTORIO VENETO	19.144	18.855	37.999	1.075	1.456	2.531	6,7%	
TOT. TREVISO	276.676	268.122	544.798	13.949	21.249	35.198	6,5%	
VERONA	142.224	141.301	283.525	6.332	11.919	18.251	6,4%	
AFFI	33.562	32.309	65.871	1.608	2.802	4.410	6,7%	
BOVOLONE	18.063	17.039	35.102	910	1.865	2.775	7,9%	
LEGNAGO	32.763	31.839	64.602	1.849	3.310	5.159	8,0%	
SAN BONIFACIO	35.669	33.443	69.112	1.448	3.085	4.533	6,6%	
VILLAFRANCA DI VERONA	25.729	24.627	50.356	1.082	2.516	3.598	7,1%	
TOT. VERONA	288.010	280.558	568.568	13.229	25.497	38.726	6,8%	
VICENZA	88.775	87.616	176.391	2.565	5.132	7.697	4,4%	
ARZIGNANO	29.659	27.340	56.999	614	1.340	1.954	3,4%	
ASIAGO	7.329	6.854	14.183	280	572	852	6,0%	
BASSANO DEL GRAPPA	50.324	49.159	99.483	1.288	2.913	4.201	4,2%	
LONIGO	20.542	19.285	39.827	626	1.296	1.922	4,8%	
SCHIO	27.664	26.469	54.133	834	1.812	2.646	4,9%	
THIENE	33.266	31.880	65.146	811	1.802	2.613	4,0%	
VALDAGNO	21.754	20.787	42.541	596	1.408	2.002	4,7%	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TOT. VICENZA	279.313	269.390	548.703	7.614	16.273	23.887	4,4%
BELLUNO	31680	31215	62895	1349	2018	3367	5,4%
AGORDO	7256	7078	14334	403	384	787	5,5%
CALALZO DI CADORE	13911	13692	27603	669	852	1521	5,5%
FELTRE	20045	19264	39309	762	1104	1866	4,7%
TOT. BELLUNO	72892	71249	144141	3183	4358	7541	5,2%
TOT. VENETO	1594835	1559499	3154334	81330	143224	224554	7,1%
TRENTINO ALTO ADIGE							
TRENTO e MEZZOLOMBARDO	54385	53700	108085	1783,0	3589,3	5372,3	5,0%
BORGO VALSUGANA	8562	8083	16645	316,8	735,8	1052,6	6,3%
CAVALESE	6174	5957	12131	186,7	462,6	649,3	5,4%
CLES	12415	11501	23916	381,5	1022,7	1404,2	5,9%
FIERA DI PRIMIERO	3256	3145	6401	192,8	308,3	501,1	7,8%
MALE'	5193	4782	9975	184,3	269,0	453,3	4,5%
PERGINE	15495	14723	30218	448,3	1067,6	1515,9	5,0%
RIVA DEL GARDA	14336	14116	28452	781,1	1511,3	2292,4	8,1%
ROVERETO	27899	26874	54773	1200,3	2417,5	3617,8	6,6%
TIONE	12156	11345	23501	460,7	873,3	1334,0	5,7%
VIGO DI FASSA	3211	3112	6323	179,8	264,7	444,5	7,0%
TOT. TRENTO	163082	157338	320420	6115,3	12522,1	18637,4	5,8%
BOLZANO	63256	61949	125205	799	895	1694	1,4%
BRESSANONE	16725	16123	32848	128	222	350	1,1%
BRUNICO	24531	23216	47747	151	267	418	0,9%
EGNA	7271	6965	14236	55	85	140	1,0%
MERANO	30294	29505	59799	681	1090	1771	3,0%
SILANDRO	11282	10463	21745	153	85	238	1,1%
VIPITENO	6173	5584	11757	75	127	202	1,7%
TOT. BOLZANO	159532	153805	313337	2042	2771	4813	1,5%
TOT. TRENTINO ALTO ADIGE	322614	311143	633757	8157	15293	23450	3,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA							
TRIESTE	80225	79705	159930	4504	7023	11527	7,2%
TOT. TRIESTE	80225	79705	159930	4504	7023	11527	7,2%
PORDENONE	54090	52861	106951	1178	2871	4049	3,8%
MANIAGO	8954	8254	17208	298	571	869	5,0%
SACILE	12750	12321	25071	258	588	846	3,4%
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	14340	13776	28116	358	897	1255	4,5%
SPILIMBERGO	8856	8108	16964	220	493	713	4,2%
TOT. PORDENONE	98992	95318	194310	2312	5420	7732	4,0%
UDINE	63681	64482	128163	3151	5856	9007	7,0%
CERVIGNANO DEL FRIULI	24281	23247	47528	876	2139	3015	8,3%
CIVIDALE DEL FRIULI	17980	17006	34986	562	1350	1912	5,5%
CODROIPO	8896	8634	17530	369	947	1316	7,5%
GEMONA DEL FRIULI	10177	9955	20132	440	999	1439	7,1%
LATISANA	12593	12226	24819	697	1433	2130	8,6%
PONTEBBA	4721	4088	8809	244	410	654	7,4%
SAN DANIELE DEL FRIULI	13890	13641	27531	467	1038	1505	5,5%
TARCENTO	9121	8879	18000	493	1037	1530	8,5%
TOLMEZZO	14107	13149	27256	706	1338	2044	7,5%
TOT. UDINE	179447	175307	354754	8005	16547	24552	6,9%
GORIZIA	24464	23241	47705	1227	2114	3341	7,0%
MONFALCONE	23336	22169	45505	1199	2462	3661	8,0%
TOT. GORIZIA	47800	45410	93210	2426	4576	7002	7,5%
TOT.FRIULI VENEZIA GIULIA	406464	395740	802204	17247	33566	50813	6,3%
EMILIA ROMAGNA							
BOLOGNA	145806,03	145223,97	291030	8130	12663	20793	7,1%
IMOLA	39606	39447	79053	2045	3185	5230	6,6%
MINERBIO	41426	41260	82686	1706	2656	4362	5,3%
PORRETTA TERME	17581	17511	35092	922	1437	2359	6,7%
S. GIOVANNI IN PERSICETO	27601	27491	55092	1448	2256	3704	6,7%
ZOLA PREDOSA	33441	33308	66749	1243	1937	3180	4,8%
TOT. BOLOGNA	305461	304241	609702	15495	24133	39628	6,5%
RAVENNA	59265	59055	118320	5906	8026	13932	11,8%
FAENZA	26664	25918	52582	1322	2281	3603	6,9%
LUGO	30393	30186	60579	1422	2627	4049	6,7%
TOT. RAVENNA	116322	115159	231481	8650	12934	21584	9,3%
REGGIO EMILIA	68788	66833	135621	2300	4735	7035	5,2%
CASTELNOVO NE' MONTI	10891	9943	20834	292	742	1034	5,0%
CORREGGIO	15486	15050	30536	385	807	1192	3,9%

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GUASTALLA	22080	20950	43030	628	1214	1842	4,3%
MONTECCHIO EMILIA	17951	17384	35335	358	1054	1412	4,0%
SCANDIANO	19157	18435	37592	350	999	1349	3,6%
TOT. REGGIO EMILIA	154353	148595	302948	4313	9551	13864	4,6%
FERRARA	48312	49712	98024	5084	8282	13366	13,6%
ALTO FERRARESE	18651	17937	36588	1088	2146	3234	8,8%
MEDIO FERRARESE	25011	24789	49800	3097	5130	8227	16,5%
BASSO FERRARESE	23456	22907	46363	2350	4616	6966	15,0%
TOT. FERRARA	115430	115345	230775	11619	20174	31793	13,8%
FORLI'	56664	56504	113168	3717	7169	10886	9,6%
CESENA	63346	62452	125798	4636	9429	14065	11,2%
TOT. FORLI'-CESENA	120010	118956	238966	8353	16598	24951	10,4%
RIMINI	63760	63808	127368	6296	11196	17492	13,7%
RICCIONE	29946	29903	59849	3213	6159	9372	15,7%
TOT. RIMINI	93706	93511	187217	9509	17355	26864	14,3%
PIACENZA	46523	46295	92818	2975	5733	8708	9,4%
BOBBIO	4939	4497	9436	165	380	545	5,8%
CASTEL SAN GIOVANNI	2587	2332	4919	123	217	340	6,9%
FIORENZUOLA	16104	15198	31302	945	1654	2599	8,3%
PONTE DELL'OLIO	17959	16803	34762	876	2034	2910	8,4%
TOT. PIACENZA	88112	85125	173237	5084	10018	15102	8,7%
PARMA	74639	68074	142713	3736	6700	10437	7,3%
BORGO VAL DI TARO	14309	13051	27360	807	1447	2254	8,2%
FIDENZA	33265	30339	63603	1448	2596	4044	6,4%
LANGHIRANO	13499	12312	25810	438	786	1224	4,7%
TOT. PARMA	135712	123775	259487	6429	11530	17959	6,9%
MODENA	25656	86322	111978	5455	7799	13254	11,8%
CARPI	24495	24508	49003	1402	2258	3660	7,5%
MIRANDOLA	26077	25656	51733	1273	2161	3434	6,6%
PAVULLO	38221	12158	50379	502	1123	1625	3,2%
SASSUOLO	85465	39754	125219	1108	2357	3465	2,8%
VIGNOLA	11288	26063	37351	942	2273	3215	8,6%
TOT. MODENA	211202	214461	425663	10682	17971	28653	6,7%
TOT. EMILIA ROMAGNA	1340307	1319169	2659476	80134	140264	220398	8,3%
ITALIA NORD EST	*3604226*	*3635551*	*[illegible]*	*[illegible]*	*332347*	*[illegible]*	*7,2%*
ITALIA NORD	*9004815*	*8936910*	*17941725*	*605793*	*858675*	*1364388*	*7,6%*
TOSCANA							
FIRENZE	168477	170510,9976	338988	13032	22968	35999	10,6%
BORGO SAN LORENZO	17600	17812	35412	1467	2586	4053	11,4%
CASTELFIORENTINO	12987	13144	26131	1067	1881	2948	11,3%
EMPOLI	37936	38394	76330	2934	5170	8104	10,6%
FIGLINE VAL D'ARNO	14282	14455	28737	1038	1829	2867	10,0%
PONTASSIEVE	14942	15122	30065	1105	1947	3051	10,1%
S.CASCIANO IN VAL DI PESA	17949	18165	36114	985	1736	2721	7,5%
SCANDICCI	28258	28599	56857	1882	3316	5198	9,1%
TOT. FIRENZE	312431	316203	628634	23509	41433	64942	10,3%
PRATO	80984	80061	161045	4003	8116	12119	7,5%
TOT. PRATO	80984	80061	161045	4003	8116	12119	7,5%
LIVORNO	59174	60058	119232	5629	11622	17251	14,5%
PIOMBINO	18631	19126	37757	1770	3311	5081	13,5%
PORTOFERRAIO	10417	9952	20369	1255	1958	3213	15,8%
ROSIGNANO MARITTIMO	22269	22568	44837	1901	3988	5889	13,1%
TOT. LIVORNO	110491	111704	222195	10555	20879	31434	14,1%
PISA	60998	61076	122075	6306	10715	17021	13,9%
PONTEDERA	34591	34191	68782	2793	5356	8149	11,8%
SANTA CROCE SULL'ARNO	25013	24219	49232	2012	3346	5358	10,9%
VOLTERRA	10418	10065	20483	741	1341	2082	10,2%
TOT. PISA	131021	129551	260572	11852	20758	32610	12,5%
ARETINA	40831	40835	81666	2346	5057	7403	9,1%
CASENTINO	11677	11109	22788	742	1992	2734	12,0%
VALDARNO	28894	28598	57492	1934	3969	5903	10,3%
VALDICHIANA	16026	15655	31681	1160	2233	3393	10,7%
VALTIBERINA	9872	9764	19636	737	1433	2170	11,1%
TOT. AREZZO	107300	105961	213261	5919	14684	21603	10,1%

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SIENA	38787	38810	77597	2212	4146	6358	8,2%	
ABBADIA SAN SALVATORE	4725	4606	9331	350	681	1031	11,0%	
MONTEPULCIANO	12885	13088	25973	1134	2263	3397	13,1%	
POGGIBONSI	19617	18768	38385	1129	2737	3866	10,1%	
SINALUNGA	6498	6204	12702	366	991	1357	10,7%	
TOT. SIENA	82512	81476	163988	5191	10818	16009	9,8%	
GROSSETO	34712	35366	70078	3060	6189	9249	13,2%	
ARCIDOSSO	4158	4376	8534	458	831	1289	15,1%	
FOLLONICA	14527	14580	29107	1397	2403	3800	13,1%	
MANCIANO	4908	4701	9609	423	702	1125	11,7%	
ORBETELLO	12531	12638	25169	1124	1995	3119	12,4%	
TOT. GROSSETO	70836	71661	142497	6462	12120	18582	13,0%	
MASSA	51186	51012	102198	5278	8808	14086	13,8%	
AULLA	16711	16314	33025	1405	2429	3834	11,6%	
TOT. MASSA-CARRARA	67897	67326	135223	6683	11237	17920	13,3%	
LUCCA	115847	111304	227151	7919	15035	22954	10,1%	
BARGA	9678	9298	18976	625	1186	1810	9,5%	
TOT. LUCCA	125525	120602	246127	8544	16220	24764	10,1%	
PISTOIA	49546	49604	99150	3110	6550	9660	9,7%	
MONSUMMANO	28198	29143	57341	2161	4416	6577	11,5%	
PESCIA	8857	8649	17508	573	1259	1832	10,5%	
SAN MARCELLO P.SE	3541	3541	7082	244	490	734	10,4%	
TOT. PISTOIA	90142	90937	181079	6088	12715	18803	10,4%	
TOT. TOSCANA	1179139	1175482	2354621	89806	168980	258786	11,0%	
UMBRIA								
PERUGIA	112015	112440	224455	9733	16415	26148	11,6%	
CITTA' DI CASTELLO	37329	36108	73437	4005	7276	11281	15,4%	
FOLIGNO	54267	53243	107510	4321	7367	11688	10,9%	
TOT. PERUGIA	203611	201791	405402	18059	31058	49117	12,1%	
TERNI	58303	58855	117158	6483	12148	18631	15,9%	
ORVIETO	13883	13640	27523	1367	2527	3894	14,1%	
TOT. TERNI	72186	72495	144681	7850	14675	22525	15,6%	
TOT. UMBRIA	275797	274286	550083	25909	45733	71642	13,0%	
MARCHE								
ANCONA	72710	74009	146719	7844	12246	20090	13,7%	
SENIGALLIA	23353	22993	46346	1908	3572	5480	11,8%	
FABRIANO	16109	16232	32341	1469	2758	4227	13,1%	
IESI	36085	35985	72070	3750	6693	10443	14,5%	
TOT. ANCONA	148257	149219	297476	14971	25269	40240	13,5%	
ASCOLI PICENO	35732	35972	71704	5202	8786	13988	19,5%	**
FERMO	53860	52660	106520	4855	8138	12993	12,2%	
S. BENEDETTO DEL TRONTO	34281	34939	69220	3922	6631	10553	15,2%	
TOT. ASCOLI PICENO	123873	123571	247444	13979	23555	37534	15,2%	
MACERATA	35860	36373	72233	3553	6031	9584	13,3%	
CIVITANOVA MARCHE	37990	41432	79422	3233	4851	8084	10,2%	
TOLENTINO	30175	30493	60668	2635	4211	6846	11,3%	
TOT. MACERATA	104025	108298	212323	9421	15093	24514	11,5%	
PESARO	45282	44990	90272	5478	9917	15395	17,1%	
URBINO	26703	25189	51892	2726	5035	7761	15,0%	
FANO	42883	42251	85134	4353	8888	13241	15,6%	
TOT. PESARO E URBINO	114868	112430	227298	12557	23840	36397	16,0%	
TOT. MARCHE	491023	493518	984541	50926	87757	138685	14,1%	
LAZIO								
ROMA	971663	1009484	1981147	222679	250267	472946	23,9%	**
CIVITAVECCHIA	66220	66954	133174	13528	18107	31635	23,8%	**
COLLEFERRO	45997	45082	91079	10332	12676	23008	25,3%	**
FRASCATI	111268	112277	223545	28454	36196	64650	28,9%	**
MONTEROTONDO	64610	64805	129415	13961	19005	32966	25,5%	**
POMEZIA	59382	58923	118305	13479	17911	31390	26,5%	**
TIVOLI	68133	66440	134573	15355	22114	37469	27,8%	**
TOT. ROMA	1387273	1423965	2811238	317788	376276	694064	24,7%	**
FROSINONE	73581	73380	146961	19082	22669	41751	28,4%	**
ANAGNI	21056	20755	41811	3748	6570	10318	24,7%	**
CASSINO	30751	30261	61012	8662	10836	19498	32,0%	**
PONTECORVO	14945	14876	29821	3714	5948	9662	32,4%	**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SORA	24563	24346	48909	6456	9520	15976	32,7%	**
TOT. FROSINONE	164896	163618	328514	41662	55543	97205	29,6%	**
LATINA	73868	74517	148385	16798	20612	37410	25,2%	**
APRILIA	20809	20475	41284	4568	6620	11188	27,1%	**
CISTERNA	15038	15921	30959	2827	4202	7029	22,7%	**
FONDI	17115	16873	33988	3501	4287	7788	22,9%	**
FORMIA	37081	37584	74765	8177	9388	17565	23,5%	**
TERRACINA	17896	17737	35633	4325	4193	8518	23,9%	**
TOT. LATINA	181807	183207	365014	40196	49302	89498	24,5%	**
RIETI	34841	34232	69073	7140	11570	18710	27,1%	**
POGGIO MIRTETO	14554	14285	28839	2925	4675	7600	26,4%	**
TOT. RIETI	49395	48517	97912	10065	16245	26310	26,9%	**
VITERBO	55900	55930	111830	10012	15092	25104	22,4%	**
CIVITA CASTELLANA	24463	24149	48612	4055	6040	10095	20,8%	**
TARQUINIA	17442	17278	34720	4171	5310	9481	27,3%	**
TOT. VITERBO	97805	97357	195162	18238	26442	44680	22,9%	**
TOT. LAZIO	1881176	1916664	3797840	427949	523808	951757	25,1%	**
ITALIA CENTRALE	*3827135*	*3859950*	*7687085*	*594592*	*826278*	*1420870*	18,5%	**
MOLISE								
CAMPOBASSO	42041	43151	85192	9812	12416	22028	25,9%	**
TERMOLI	34546	34275	68821	6382	8982	15364	22,3%	**
TOT. CAMPOBASSO	76587	77426	154013	15994	21398	37392	24,3%	**
ISERNIA	28736	28435	57171	499	608	1107	1,9%	
TOT. ISERNIA	28736	28435	57171	499	608	1107	1,9%	
TOT. MOLISE	105323	105861	211184	16493	22006	38499	18,2%	
ABRUZZO								
PESCARA	60648	62337	122985	10974	14044	25018	20,3%	**
PENNE	19262	18846	38108	2720	3484	6204	16,3%	
SCAFA	20798	20526	41324	3437	4659	8096	19,6%	**
TOT. PESCARA	100708	101709	202417	17131	22187	39318	19,4%	**
TERAMO	31561	31346	62907	5655	7346	13001	20,7%	**
GIULIANOVA	19372	19288	38660	2414	3844	6258	16,2%	
NERETO	17155	17077	34232	1862	3357	5219	15,2%	
ROSETO DEGLI ABRUZZI	31596	31100	62696	3878	6796	10674	17,0%	
TOT. TERAMO	99684	98811	198495	13809	21343	35152	17,7%	
CHIETI	38179	38432	76611	4517	7055	11572	15,1%	
LANCIANO	40521	45130	85651	4456	7763	12219	14,3%	
ORTONA	30216	35112	65328	2637	3345	5982	9,2%	
VASTO	32064	32785	64849	4994	8233	13227	20,4%	**
TOT. CHIETI	140980	151459	292439	16604	26396	43000	14,7%	
L'AQUILA	34667	32838	67505	6298	9937	16235	24,1%	**
AVEZZANO	43436	41397	84833	8486	11004	19490	23,0%	**
CASTEL DI SANGRO	5287	5176	10463	1174	1622	2796	26,7%	**
SULMONA	17446	17784	35230	3226	5313	8539	24,2%	**
TOT. L'AQUILA	100836	97195	198031	19184	27876	47060	23,8%	**
TOT. ABRUZZO	201672	194390	396062	65728	97802	164530	41,5%	**
CAMPANIA								
NAPOLI	365471	370631	736102	116759	98533	215292	29,2%	**
AFRAGOLA	77727	78430	156157	20855	21160	42015	26,9%	**
CASTELLAMMARE DI STABIA	54675	52156	106831	22904	23886	46790	43,8%	**
FRATTAMAGGIORE	65083	64820	129903	29687	28495	58182	44,8%	**
GIUGLIANO	96412	96642	193054	40318	35740	76058	39,4%	**
ISCHIA	22752	24241	46993	5940	5573	11513	24,5%	**
NOLA	49016	49931	98947	14041	19242	33283	33,6%	**
POMIGLIANO D'AR.	154607	156511	311118	55321	44391	99712	32,0%	**
POMPEI	47861	49131	96992	20329	22218	42547	43,9%	**
POZZUOLI	58967	55180	114147	21290	23844	45134	39,5%	**
SORRENTO	30862	31308	62170	4649	4485	9134	14,7%	
TORRE DEL GRECO	95356	97191	192547	27735	26013	53748	27,9%	**
TOT. NAPOLI	1118789	1126172	2244961	379828	353580	733408	32,7%	**
AVELLINO	87610	86999	174609	20301	28843	49144	28,1%	**
GROTTAMINARDA	33628	33442	67070	6333	7107	13440	20,0%	**
S.ANGELO DEI LOMBARDI	22980	22612	45592	7007	7722	14729	32,3%	**
TOT. AVELLINO	144218	143053	287271	33641	43672	77313	26,9%	**
BENEVENTO	39312	40254	79566	11900	15334	27234	34,2%	**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TELESE	22309	20460	42769	2411	1209	3620	8,5%	
S.BARTOLOMEO	9738	9732	19470	3201	3785	6986	35,9%	**
MONTESARCHIO	19578	19536	39114	6769	7132	13901	35,5%	**
TOT. BENEVENTO	90937	89982	180919	24281	27460	51741	28,6%	**
CASERTA	112575	113162	225737	33710	24530	58240	25,8%	**
AVERSA	100946	60937	161883	22341	15153	37494	23,2%	**
CAPUA	31285	30894	62179	11614	10721	22335	35,9%	**
CASAL DI PRINCIPE	27187	26312	53499	13129	9920	23049	43,1%	**
PIEDIMONTE M.	17305	17442	34747	5987	7213	13200	38,0%	**
SESSA AURUNCA	26682	27391	54053	10417	11704	22121	40,9%	**
TEANO	23871	24777	48648	8425	6592	15017	30,9%	**
TOT. CASERTA	339831	300915	640746	105623	85833	191456	29,9%	**
SALERNO	46550	48992	95542	12457	15990	28447	29,8%	**
AGROPOLI	23705	23442	47147	8501	5618	14119	29,9%	**
BATTIPAGLIA	48201	48151	96352	13128	9211	22339	23,2%	**
MAIORI	32244	32130	64374	8919	10724	19643	30,5%	**
MERCATO S.SEVERINO	33141	32449	65590	10715	15768	26483	40,4%	**
NOCERA INFERIORE	36284	36506	72790	13201	14468	27669	38,0%	**
OLIVETO CITRA	33450	32357	65807	9036	8059	17095	26,0%	**
ROCCADASPIDE	9791	10234	20025	4060	3354	7414	37,0%	**
SALA CONSILINA	23102	23039	46141	6492	7242	13734	29,8%	**
SAPRI	18356	14839	33195	6422	4811	11233	33,8%	**
SCAFATI	45194	49694	94888	13470	15938	29408	31,0%	**
VALLO DELLA LUCANIA	16061	16115	32176	4593	4272	8865	27,6%	**
TOT. SALERNO	366079	367948	734027	110994	115455	226449	30,9%	**
TOT. CAMPANIA	2059854	2028070	4087924	654367	626000	1280367	31,3%	**
PUGLIA								
BARI	134343	136656	270999	37306	37777	75083	27,7%	**
ACQUAVIVA DELLE FONTI	29901	30091	59992	6753	8150	14903	24,8%	**
ALTAMURA	35312	35256	70568	7102	8521	15623	22,1%	**
ANDRIA	48643	49083	97726	12966	10661	23627	24,2%	**
BARLETTA	51120	50066	101186	12723	10618	23341	23,1%	**
BITONTO	38417	38955	77372	8327	8619	16946	21,9%	**
GIOIA DEL COLLE	14615	14408	29023	3794	5036	8830	30,4%	**
MOLFETTA	103794	106939	210733	14697	15789	30486	14,5%	
MONOPOLI	31774	31862	63636	8375	9998	18373	28,9%	**
NOCI	34148	35122	69270	6176	7867	14045	20,3%	**
RUTIGLIANO	44773	44628	89401	12052	13701	25753	28,8%	**
TOT. BARI	566840	573066	1139906	130273	136737	267010	23,4%	**
FOGGIA	52546	53715	106261	15875	17995	33870	31,9%	**
ASCOLI SATRIANO	6228	6133	12361	1625	1975	3600	29,1%	**
CERIGNOLA	21825	22098	43923	5912	6068	11980	27,3%	**
LUCERA	17133	17288	34421	4436	5551	9987	29,0%	**
MANFREDONIA	27209	26852	54061	8938	10723	19661	36,4%	**
ORTA NOVA	13453	12992	26445	3332	3819	7151	27,0%	**
S.GIOVANNI ROTONDO	14225	14507	28732	3663	3368	7029	24,5%	**
SANNICANDRO GARGANICO	16851	16804	33655	3022	2025	5047	15,0%	
SAN SEVERO	21825	22098	43923	5912	6068	11980	27,3%	**
TORREMAGGIORE	10911	11366	22277	2535	2709	5244	23,5%	**
VIESTE	14010	13740	27750	3819	3222	6841	24,7%	**
TOT. FOGGIA	216216	217593	433809	58869	63521	122390	28,2%	**
TARANTO	105974	113315	219289	13497	12289	25786	11,8%	
MARTINA	22077	24337	46414	4473	5806	10279	22,1%	**
CASTELLANETA	20576	21297	41873	4815	6271	11086	26,5%	**
MASSAFRA	21505	21761	43266	5282	7045	12327	28,5%	**
MANDURIA	29648	29809	59457	8029	11254	19283	32,4%	**
GROTTAGLIE	32822	34211	67033	9411	12215	21626	32,3%	**
TOT. TARANTO	232602	244730	477332	45507	54880	100387	21,0%	**
BRINDISI	42746	44579	87325	13840	14982	28822	33,0%	**
FRANCAVILLA FONTANA	29165	30269	59434	8655	12549	21204	35,7%	**
MESAGNE	25029	26114	51143	7154	9259	16413	32,1%	**
OSTUNI	39625	40811	80436	9415	13050	22465	27,9%	**
TOT. BRINDISI	136565	141773	278338	39064	49840	88904	31,9%	**
LECCE	58621	62168	120789	12903	19929	32832	27,2%	**
CAMPI SALENTINA	29344	31707	61051	7462	10822	18284	29,9%	**
CASARANO	39130	40933	80063	9420	14325	23745	29,7%	**
GALATINA	21151	22310	43461	5137	8021	13158	30,3%	**
GALLIPOLI	16992	17550	34542	4221	5290	9511	27,5%	**
MAGLIE	18796	19849	38645	4811	7262	12073	31,2%	**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MARTANO	17015	17769	34804	4106	7682	11788	33,9%	**
NARDO'	29237	30706	59943	8925	14081	23006	38,4%	**
POGGIARDO	15453	16641	32094	3736	6361	10097	31,5%	**
TRICASE	22718	24443	47161	5237	7719	12956	27,5%	**
TOT. LECCE	268457	284096	552553	65958	101492	167450	30,3%	**
TOT. PUGLIA	1420680	1461258	2881938	339671	406470	748141	25,9%	**
BASILICATA								
POTENZA	38948	39044	77992	9330	15982	25312	32,5%	**
BARAGIANO	13123	12794	25917	3577	4463	8040	31,0%	**
GENZANO DI LUCANIA	8884	8618	17502	2728	3881	6609	37,8%	**
LAURENZANA	5286	5038	10324	1802	1986	3788	36,7%	**
LAURIA	17010	16874	33884	9325	8325	17650	52,1%	**
LAVELLO	9818	9820	19638	2827	3953	6780	34,5%	**
MELFI	18521	17825	36346	4182	6326	10508	28,9%	**
SENISE	11000	10884	21884	3886	5197	9083	41,5%	**
VILLA D'AGRI	11168	11340	22508	3814	5123	8937	39,7%	**
TOT. POTENZA	133758	132237	265995	41471	55236	96707	36,4%	**
MATERA	28307	28615	56922	6977	10765	17742	31,2%	**
FERRANDINA	8740	8553	17293	2421	3840	6261	36,2%	**
POLICORO	27784	28018	55802	11863	7699	19562	35,1%	**
STIGLIANO	4554	4565	9119	1514	2037	3551	38,9%	**
TOT. MATERA	69385	69751	139136	22775	24341	47116	33,9%	**
TOT BASILICATA	203143	201988	405131	64246	79577	143823	35,5%	**
CALABRIA								
CATANZARO	56593	60349	116942	15435	20011	35446	30,3%	**
LAMEZIA TERME	43555	42789	86344	13491	18167	31658	36,7%	**
SOVERATO	24525	24612	49137	7326	7479	14805	30,1%	**
TOT. CATANZARO	124673	127750	252423	36252	45657	81909	32,4%	**
CROTONE	43809	44580	88389	22842	10586	33428	37,8%	**
CIRO' MARINA	14364	14593	28957	4963	5779	10742	37,1%	**
TOT. CROTONE	58173	59173	117346	27805	16365	44170	37,6%	**
VIBO VALENTIA	55598	54397	109995	18743	18870	37613	34,2%	**
TOT. VIBO VALENTIA	55598	54397	109995	18743	18870	37613	34,2%	**
COSENZA	107698	99165	206863	32173	31773	63946	30,9%	**
AMANTEA	10753	10474	21227	3214	3794	7008	33,0%	**
CASTROVILLARI	23180	23291	46471	6097	7297	13394	28,8%	**
CORIGLIANO CALABRO	25137	24782	49919	7802	8131	15933	31,9%	**
PAOLA	22027	21990	44017	5964	5024	10988	25,0%	**
ROGLIANO	9324	9383	18707	3379	2434	5813	31,1%	**
ROSSANO	32805	32611	65416	11997	14064	26061	39,8%	**
SAN MARCO ARGENTANO	15972	17788	33760	4538	4945	9483	28,1%	**
SCALEA	16540	16901	33441	6459	6814	13273	39,7%	**
TREBISACCE	12932	12709	25641	4813	4484	9297	36,3%	**
TOT. COSENZA	276368	269094	545462	86436	88760	175196	32,1%	**
REGGIO CALABRIA	75165	76144	151309	30987	27967	58954	39,0%	**
BOVALINO	12750	12355	25105	8110	7643	15753	62,7%	**
CAULONIA	9710	9805	19515	4350	5746	10096	51,7%	**
GIOIA TAURO	33511	32854	66365	13293	13624	26917	40,6%	**
LOCRI	21935	22111	44046	9400	9162	18562	42,1%	**
MELITO P.S.	12784	13030	25814	5258	6155	11413	44,2%	**
POLISTENA	21390	20751	42141	9968	14262	24230	57,5%	**
TOT. REGGIO CALABRIA	187245	187050	374295	81366	84559	165925	44,3%	**
TOT. CALABRIA	702057	697464	1399521	250602	254211	504813	36,1%	**
ITALIA MERIDIONALE	*4692729*	*4689031*	*9381760*	*1392107*	*1486066*	*2878173*	30,7%	**
SARDEGNA								
CAGLIARI	65800	69429	135229	14539	19763	34302	25,4%	**
ASSEMINI	45398	42735	88133	11574	11103	22677	25,7%	**
CARBONIA	30829	30689	61518	8597	10013	18610	30,3%	**
IGLESIAS	19164	18984	38148	5141	6793	11934	31,3%	**
MURAVERA	5656	5330	10986	1523	2040	3563	32,4%	**
QUARTU SANT'ELENA	57727	58090	115817	13160	16961	30121	26,0%	**
SAN GAVINO	21752	21063	42815	6421	8782	15203	35,5%	**
SANLURI	16579	15909	32488	5593	8239	13832	42,6%	**
SENORBI'	11683	10976	22659	2614	3535	6149	27,1%	**
TOT. CAGLIARI	274588	273205	547793	69162	87229	156391	28,5%	**
NUORO	29745	29510	59255	6509	9560	16069	27,1%	**
ISILI	8040	7753	15793	2745	3422	6167	39,0%	**
LANUSEI	20373	20292	40665	6440	9024	15464	38,0%	**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MACOMER	13084	12647	25741	3553	4479	8032	31,2%	**
SINISCOLA	15417	14673	30090	3588	4935	8823	28,7%	**
SORGONO	6442	6156	12598	1850	2491	4341	34,5%	**
TOT. NUORO	93111	91031	184142	24785	33911	58696	31,9%	**
ORISTANO	26781	26791	53572	6545	9204	15749	29,4%	**
ALES	3081	2876	5957	967	1261	2228	37,4%	**
CUGLIERI	4496	4428	8924	1002	1289	2291	25,7%	**
GHILARZA	7169	6967	14136	1812	2618	4431	31,3%	**
MOGORO	3723	3438	7161	1155	1380	2535	35,4%	**
TERRALBA	9173	8802	17975	2246	3070	5316	29,6%	**
TOT. ORISTANO	54423	53302	107725	13727	18823	32550	30,2%	**
SASSARI	70184	71042	141226	16682	22759	39441	27,9%	**
ALGHERO	21463	21689	43352	5862	8192	14054	32,4%	**
BONORVA	6315	6242	12557	1475	2192	3667	29,2%	**
CASTELSARDO	8765	8472	17237	2302	3520	5822	33,8%	**
OLBIA	30442	29546	59988	5634	8469	14103	23,5%	**
OZIERI	13763	13068	26831	3381	4860	8241	30,7%	**
TEMPIO PAUSANIA	10521	10286	20807	2275	3205	5480	26,3%	**
TOT. SASSARI	161453	160545	321998	37611	53197	90808	28,2%	**
TOT. SARDEGNA	583575	578083	1161658	145265	193180	338445	29,1%	**
SICILIA								
AGRIGENTO	52743	53596	106339	26822	19878	46700	43,9%	**
BIVONA	6083	6351	12434	2817	3071	5886	47,4%	**
CANICATTI'	28707	30085	58792	14703	10751	25454	43,3%	**
CASTELTERMINI	9037	9279	18316	3791	5086	8879	48,5%	**
LICATA	21420	22593	44013	9400	9812	19212	43,7%	**
MENFI	9146	9442	18588	4331	4731	9062	48,8%	**
RIBERA	12548	12249	24797	5790	4894	10684	43,1%	**
SCIACCA	14516	14708	29224	3615	4722	8337	28,5%	**
TOT. AGRIGENTO	154200	158303	312503	71269	62947	134216	42,9%	**
CALTANISSETTA	39903	42117	82020	13492	15358	28850	35,2%	**
GELA	46884	47470	94354	13261	17156	30417	32,2%	**
MUSSOMELI	8701	9179	17880	3343	4355	7698	43,1%	**
TOT. CALTANISSETTA	95488	98766	194254	30096	36869	66965	34,5%	**
CATANIA	115323	118370	233693	33930	30078	64008	27,4%	**
ACIREALE	45975	45048	91023	16319	16597	32916	36,2%	**
ADRANO	20362	21325	41687	13237	8498	21735	52,1%	**
BRONTE	8486	8838	17324	3789	4798	8587	49,6%	**
CALTAGIRONE	19092	18773	37865	9407	8375	17782	47,0%	**
GIARRE	31552	32325	63877	20910	10148	31058	48,6%	**
GRAMMICHELE	8775	9439	18214	5432	4089	9521	52,3%	**
MISTERBIANCO	22426	22696	45122	4845	7210	12055	26,7%	**
PATERNO'	24874	25127	50001	10702	7700	18402	36,8%	**
RAMACCA	6119	6169	12288	1788	2784	4572	37,2%	**
RANDAZZO	7682	7919	15601	4375	4540	8915	57,1%	**
SAN GIOVANNI LA PUNTA	48609	50147	98756	15452	18351	33803	34,2%	**
SCORDIA	13143	13329	26472	8408	5014	13422	50,7%	**
TOT. CATANIA	372416	379505	751923	148594	128182	276776	36,8%	**
ENNA	20332	21098	41430	6815	8015	14830	35,8%	**
LEONFORTE	12643	12931	25574	5300	7185	12485	48,8%	**
NICOSIA	10084	10650	20734	4550	5106	9656	46,6%	**
PIAZZA ARMERINA	17803	18580	36383	7215	8675	15890	43,7%	**
TOT. ENNA	60862	63259	124121	23880	28981	52861	42,6%	**
MESSINA	84841	87086	171927	28580	34206	62786	36,5%	**
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	21744	22926	44670	8524	13343	21867	49,0%	**
CAPO D'ORLANDO	15990	16754	32744	6365	7916	14281	43,6%	**
FRANCAVILLA DI SICILIA	4202	4364	8566	1879	2124	4003	46,7%	**
GIARDINI NAXOS	10039	10381	20420	4164	3757	7921	38,8%	**
LIPARI	5780	5470	11250	1384	1647	3031	26,9%	**
MILAZZO	18587	18968	37556	5515	8937	14452	38,5%	**
MISTRETTA	3619	3720	7339	1850	1534	3384	46,1%	**
PATTI	14340	14846	29186	3264	5984	9228	31,6%	**
SANT'AGATA DI MILITELLO	14839	14188	29027	4595	7478	12071	41,6%	**
SANTA TERESA DI RIVA	12356	12580	24936	6023	5150	11173	44,8%	**
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	4415	5181	9596	1785	2762	4567	47,6%	**
VILLAFRANCA TIRRENA	14426	15069	29495	3935	6401	10336	35,0%	**
TOT. MESSINA	225178	231535	456713	77863	101237	179100	39,2%	**
PALERMO	230100	241500	471600	53400	87900	121300	25,7%	**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

BAGHERIA	36550	34515	71065	11210	10050	21260	29,9%	**
CARINI	25839	25373	51012	9353	9751	19104	37,5%	**
CEFALU'	15481	15713	31194	5682	7541	13223	42,4%	**
CORLEONE	8038	8457	16495	4029	5484	9513	57,7%	**
LERCARA FRIDDI	9905	10456	20361	5861	6811	12672	62,2%	**
MISILMERI	20563	20881	41444	8127	9203	17330	41,8%	**
MONREALE	15071	13576	28647	5925	5836	11761	41,1%	**
PARTINICO	21615	22151	43766	15012	12281	27293	62,4%	**
PETRALIA SOPRANA	12069	8046	20115	4397	5150	9547	47,5%	**
TERMINI IMERESE	21909	22262	44171	12005	11027	23032	52,1%	**
TOT. PALERMO	416940	422930	839870	135001	151034	286035	34,1%	**
RAGUSA	31574	31615	63189	7469	9735	17204	27,2%	**
MODICA	36575	36921	73496	14280	13935	28215	38,4%	**
VITTORIA	33102	31635	64737	5326	9315	14641	22,6%	**
TOT. RAGUSA	101251	100171	201422	27075	32985	60060	29,8%	**
SIRACUSA	62379	63212	125591	22410	22266	44676	35,6%	**
AUGUSTA	21171	20861	42032	5395	7300	12695	30,2%	**
LENTINI	19424	20210	39634	8689	9843	18532	46,8%	**
NOTO	33084	32926	66010	13554	12481	26035	39,4%	**
TOT. SIRACUSA	136058	137209	273267	50048	51890	101938	37,3%	**
TRAPANI	42758	44298	87056	14178	16885	31063	35,7%	**
ALCAMO	20028	20714	40742	7246	10365	17611	43,2%	**
CASTELVETRANO	22352	24370	46722	10917	12632	23549	50,4%	**
MARSALA	27933	28625	56558	11089	9870	20959	37,1%	**
MAZARA DEL VALLO	16133	16017	32150	5152	7164	12316	38,3%	**
PANTELLERIA	1998	1868	3866	1136	767	1903	49,2%	**
TOT. TRAPANI	131202	135892	267094	49718	57683	107401	40,2%	**
TOT. SICILIA	1693597	1727570	3421167	613544	651808	1265352	37,0%	**
ITALIA INSULARE	2277172	2305653	4582825	758829	844968	1603797	35,0%	**
ITALIA (*)	19801851	19791544	39593395	3251321	4015888	7267208	18,4%	

FONTE: Elaborazioni a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Reti Informative e OML - su dati dei Centri per l'Impiego.

(*) La ripartizione per sesso della popolazione residente in età attiva e degli iscritti per i CPI di Brescia e di Bologna è stimata; i dati relativi ai CPI di Parma, Firenze, Lucca sono stimati; i dati relativi ai CPI di Latina ed al CPI di Napoli sono riferiti all'anno precedente. Le stime sono ricavate applicando al dato dell'anno precedente dei CPI, la variazione registrata sugli anni 2000/2001 nella regione di appartenenza.

03A00925

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 21 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00858

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 18 ottobre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62104;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 ottobre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00859

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 febbraio 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00860

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00861

DECRETO 30 ottobre 2002.

Iscrizione di varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 4 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste presentate con le quali sono state modificate le denominazioni delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007504	Donnalder	300	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007423	Seoul	500	HS	Verneuil Recherche (F)
007524	Saeta	600	HS	Pau Semences (E)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00907

DECRETO 18 dicembre 2002.

Proroga della commercializzazione della varietà di mais denominata Trainer.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1990 con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di mais denominata Trainer;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002 con il quale la varietà di mais denominata Trainer è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta presentata in data 17 luglio 2002 dalla ditta Aurelio Galletti intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di mais denominata Trainer;

Visto l'art. 17-*bis,* quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Aurelio Galletti;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di mais denominata Trainer, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00906

DECRETO 15 gennaio 2003.

Modifica dell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, in materia di garanzie prestate dai ricorrenti in favore di cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, che recita «le garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soci di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti di collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Viste le sentenze del TAR Lazio n. 4050/2000 e n. 8911/2000 che hanno respinto i ricorsi proposti da Luigi Bozzi ed altri per l'annullamento del decreto 2 febbraio 1994, n. 80161 e del decreto 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 5500 del 19 luglio 2001, ha accolto gli appelli proposti da Luigi Bozzi ed altri avverso le suddette sentenze, n. 4050/2000 e n. 8911/2000;

Preso atto che in base alla decisione del 19 luglio 2002, n. 5500 del Consiglio di Stato è necessario disporre l'ammissione delle garanzie prestate dai ricorrenti a favore della cooperativa La Vinicola del Salento, facendo riserva di svolgere azioni di rivalsa nei confronti di soggetti, soci e non, verso i quali non opera la decisione stessa;

Esaminata nel merito l'istanza presentata dal Sig. Martucci Nicola in nome proprio e per conto di altri soci solidali della cooperativa La Vinicola del Salento, tra cui i soggetti che hanno vinto il ricorso al Consiglio di Stato e cioè Bozzi Luigi, Prato Francesco e Prato Cesare, quest'ultimi eredi di Prato Franco;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce del 22 marzo 1994, che ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa La Vinicola del Salento, con sede in Campi Salentina (Lecce);

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie di seguito elencate, prestata da Bozzi Luigi e Prato Franco a favore della cooperativa La Vinicola del Salento, con sede in Campi Salentina (Lecce), sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, nelle posizioni a fianco riportate:

Prot. istanza	Posizione inserimento	Creditore
8807	546	Banco di Napoli
»	547	Banco di Napoli
»	548	Cassa di risparmo Puglia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

È inserita nello stesso elenco n. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 la garanzia prestata dal Bozzi Luigi a favore della Cooperativa La Vinicola del Salento di seguito riportata con la posizione a fianco indicata:

Prot. istanza	Posizione inserimento	Creditore
8807	549	Banca del Salento

Art. 3.

In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento la garanzia prestata da Marino, socio della cooperativa La Rinascita in Guglionesi, verso la Banca di Roma assume la posizione n. 550 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive;

Art. 4.

Restano salve le azioni di regresso pro-quota da parte del Ministero nei confronti degli altri soggetti, soci e non, firmatari delle garanzie riportate agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo.

Roma, 15 gennaio 2003

Il direttore generale: SERINO

03A00818

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombari», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo numero 62864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere alla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality Settore Certiago», con sede in Milano, via G. Giardino n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il proprio decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00845

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il proprio decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00846

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata fino al 26 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo numero 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni», con sede in Thiene, via S. Gaetano n. 74 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il proprio decreto 18 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00847

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo numero 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il proprio decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00848

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Visto che sul capitolo 2460, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cassa è pari a € 5.164.569,00;

Considerato che sul medesimo capitolo con decreto dirigenziale 6 giugno 2002, n. 31/TPL, è stato già autorizzato il pagamento di € 3.826.601,32 in conto residui 2001, a favore dell'INPS;

Constatato pertanto, che la cassa attualmente disponibile sul capitolo in parola, ammonta a € 1.337.967,68 e che bisogna procedere al pagamento della quota 2002 pari a € 3.826.601,32;

Vista la nota del 16 maggio 2002, n. 1150, con la quale il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, la variazione in aumento della sola cassa di € 2.488.634,00 e alla quale non è stato ancora dato riscontro;

Vista la direttiva ministeriale dell'8 febbraio 2002, n. 21/141/1214, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro 1, foglio n. 119, con la quale, per l'anno 2002, sono stati conferiti obiettivi ed assegnate le relative quote parti del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai titolari dei centri di responsabilità;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 1.337.967,68 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A00888

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 gennaio 2003.

Approvazione della delibera di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in Fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, lettere *b)* e *c)* e comma 2, e l'art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 2001, n. 6, di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova approvato con decreto 16 luglio 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione n. 28 del 13 dicembre del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, come integrata dalla deliberazione consiliare in data 3 maggio 2002, recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla costituzione del patrimonio per l'anno 1999 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2000-2002, nonché il piano economico-finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996, come sostituito dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 345/2000, convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Vista la deliberazione n. 785 del 20 giugno 2002 rimessa con nota n. 5.740 del 16 luglio 2002 la giunta comunale di Genova recante parere favorevole in ordine alla adesione di soggetti privati alla Fondazione di che trattasi;

Considerato che la regione Liguria richiesta di parere con nota n. 602/T40 del 24 maggio 2002 non ha fatto pervenire osservazioni;

Considerato che la situazione economico-finanziaria elaborata per il triennio 2000-2002, pur essendosi dimostrata negli anni 2000 e 2001 deficitaria, appare allo spirare del terzo esercizio del triennio in via di riequilibrio;

Ritenuto che occorre favorire anche per il futuro la adesione partecipativa di tali soggetti, in linea con la ratio della riforma recata dalle leggi di settore;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione n. 28 del 13 dicembre 1999, della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova come modificata ed integrata con la deliberazione 3 maggio 2002;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 28 del 13 dicembre 1999 della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova relativa alla partecipazione di soggetti privati alla gestione della Fondazione medesima, come modificata ed integrata con la deliberazione in data 3 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A00738

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ann Grainger di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli, inferiore per durata a quella prevista in italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: Degree of Bachelor of Science in Modern Languages - 15 luglio 1977 - University of Salford (G.B.);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Postgraduate Certificate in Education - University of Sussex - 15 giugno 1978,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Grainger;

nome: Ann;

nata a: Waterlooville (Gran Bretagna);

il: 1° marzo 1955;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Francese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00887

DECRETO 2 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessivi € 1.759.830,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 5 febbraio 2002 ed in particolare il progetto S599-P per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 21 ottobre 2002 il suddetto supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione all'agevolazione nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SAT S.p.a. Società siciliana di automazione e tranciatura - Catania (classificata grande impresa).

Progetto: S599-P.

Titolo del progetto: innovazione del processo di tranciatura per componenti meccanici destinati alla industria elettronica;

entità delle spese nel progetto approvato: € 3.259.978,20 di cui:

in zona non eleggibile, € 180.759,91;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a*: € 2.846.812,69;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c*: € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 232.405,60;

in zona Phasing Out € 0,00;

entità delle spese ammissibili: € 3.079.218,29;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.061.835,38 per ricerca industriale e € 2.198.142,82 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.759.830,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 586.610,00;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,98%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,98%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%;

durata del progetto: trentasei mesi a partire dall'11 aprile 2001;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.759.830,00 di cui al'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, P.G. 02, esercizio 2002, resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: Criscuoli

03A00817

DECRETO 3 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessivi € 19.535.100,00.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca - Ufficio V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 2 luglio 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: CTMI CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERMODALE - Messina (classificata grande impresa).

Progetto: S522-P.

Titolo del progetto: sistema innovativo di trasporto intermodale.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 22.930.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona, art. 87, par. 3, lettera *a*: € 19.336.200,00;

in zona, art. 87, par. 3, lettera *c*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 3.594.500,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 22.930.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 22.930.700,00 per ricerca industriale e € 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 18.215.900,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 6.071.966,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 21 gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SOLVAY BARIO E DERIVATI S.P.A. - Rosignano Marittimo (classificata grande impresa).

Progetto: S542-P.

Titolo del progetto: nuovo processo per l'ottenimento di solfato di bario con caratteristiche innovative.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 739.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c*: € 739.000,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 739.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 161.000,00 per ricerca industriale e € 578.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 396.400,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 132.133,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,45%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,64%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 febbraio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SOLVAY BARIO E DERIVATI S.P.A. - Rosignano Marittimo (classificata grande impresa).

Progetto: S545-P.

Titolo del progetto: ricerca per l'ottenimento di bario carbonato submicronico dalle proprietà e caratteristiche innovative.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.069.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c*: € 1.069.000,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.069.000,00.

Ripartizione delle spese fra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 689.000,00 per ricerca industriale e € 380.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *D*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 696.500,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 232.166,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,11%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BIMITEX S.R.L. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S650-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di un tessuto innovativo con tondino di pelle prevedente innovazioni tecniche di processo effettuate su telaio tessile per la resa industriale.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 552.500,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c*: € 552.500,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 552.500,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e € 552.500,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punto 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 226.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 113.150,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 40,97%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: tredici mesi a partire dal 1º giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comumcazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 19.535.100,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00816

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 2 gennaio 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 2 gennaio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una assemblea del personale del 2 gennaio 2003, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 9 gennaio 2003, con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/38/03.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A00849

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno in data 31 dicembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Belluno nel giorno 31 dicembre 2002.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli dell'ufficio nella giornata del 31 dicembre 2002 sono rimasti chiusi al pubblico a causa di un'assemblea del personale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A01050

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 31 dicembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nel giorno 31 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli dell'ufficio nella giornata del 31 dicembre 2002 sono rimasti chiusi al pubblico a causa di un'assemblea del personale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A01051

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nelle date del 24 e del 31 dicembre 2002.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nelle date del 24 e del 31 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli dell'ufficio nelle date del 24 e del 31 dicembre 2002 sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 12 e non hanno effettuato l'apertura pomeridiana settimanale dalle ore 14 alle ore 16 per motivi tecnici. Il servizio all'utenza è stato garantito per il restante orario di sportello antimeridiano, cioè dalle ore 8 alle ore 11.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A01052

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2003.

Schema di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale dei CAA - Centri di assistenza agricola. (Deliberazione n. 93).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) in liquidazione e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2001 con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'AGEA e nominato quale commissario straordinario dell'ente, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l'avv. Antonio Buonfiglio;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 441 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano»;

Visto in particolare l'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 165/1999 che istituisce i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, concernente i requisiti minimi e di funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto ministeriale, che dispone in merito all'obbligo di stipula, da parte dei CAA, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, il cui schema tipo deve essere definito dall'AGEA;

Definito, pertanto, il predetto schema di polizza assicurativa per la responsabilità civile;

per le motivazioni espresse in premessa

Delibera:

di approvare lo schema di polizza assicurativa per la responsabilità civile che si allega alla presente deliberazione - della quale costituisce parte integrante - da stipulare, a cura dei Centri di assistenza agricola, al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività di assistenza autorizzate.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il commissario straordinario: BUONFIGLIO

SCHEMA DI POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CAA - CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

Premesso che:

con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche e/o integrazioni sono stati istituiti i centri di assistenza agricola;

con decreto ministeriale 27 marzo 2001 sono stati stabiliti i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei CAA;

con legge 21 dicembre 2001, n. 441, sono state apportate alcune modifiche alla predetta normativa;

l'Ente .... (di seguito denominato «Assicurato») dichiara di svolgere le attività di servizio disciplinate dall'art. 3-*bis* comma 1 lettere *a) b) c)* del citato decreto legislativo n. 165/1999 introdotto dal decreto legislativo n. 188/00 correttivo, nel testo in vigore alla data di sottoscrizione della presente assicurazione;

ai fini del predetto esercizio l'assicurato ha presentato apposita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 165/1999;

la predetta autorizzazione è propedeutica alla stipula della convenzione prevista all'art. 2, comma 1, lett. *a)* del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

l'efficacia della presente assicurazione è subordinata al riconoscimento dell'Assicurato-CAA da parte della Regione ai sensi dell'art. 9 della legge;

la decadenza dell'abilitazione di cui all'art. 11 della legge determina la risoluzione dell'assicurazione;

si conviene quanto segue:

Definizioni - Nel testo che segue si intendono per:

«Assicurazione»: il contratto di assicurazione;

«Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;

«Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;

«Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

«Società»: l'impresa assicuratrice;

«Premio»: la somma dovuta alla società;

«Sinistro»: il comportamento colposo che ha dato luogo alla perdita patrimoniale per la quale è prestata l'assicurazione;

«Indennizzo»: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

«Danni»: morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;

«Perdite patrimoniali»: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il legale rappresentante e i soci del CAA, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, di genitori, di figli, o di qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;

b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato o che prestino la loro opera professionale per conto dell'assicurato stesso, si avvalgano dei servizi prestati dall'assicurato;

c) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Delimitazioni dell'assicurazione

La garanzia non vale per:

a) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'assicurato;

b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o di documenti rappresentanti un valore di esigibilità;

c) perdite patrimoniali derivanti da inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dal decreto legislativo n. 165/1999;

Art. 3.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione o, comunque, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri derivanti da comportamento colposo e/o doloso posto in essere durante il suddetto periodo, denunciati alla società entro tre anni dalla cessazione dell'assicurazione stessa.

Art. 4.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Italia, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 5.

Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e gli organismi pagatori, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Art. 6.

Associazioni di professionisti persone assicurate

Qualora l'assicurato sia una associazione di professionisti, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone sotto elencate:

In caso di cessazione anticipata dell'incarico di una o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente.

Art. 7.

Perdite per interruzioni o sospensioni di attività di terzi

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CAA

Art. 8.

Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:

perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli organismi pagatori ed agli utenti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, così come disciplinata dal decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, secondo le specifiche contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 188/00.

Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso e colposo commesso da questo e da dipendenti, consulenti e/o collaboratori nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza;

Art. 9.

Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Il massimale indicato in polizza potrà essere incrementato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 10.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, la garanzia è prestata senza scoperti né in termini percentuali né in termini di valore dell'importo di ogni sinistro.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11.

Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Qualunque sospensione deve essere notificata alle Regioni ed all'Organismo Pagatore.

Art. 12.

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 13.

Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in tali elementi.

A tale scopo:

A) comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente o l'assicurato devono fornire per iscritto alla società i dati necessari relativi agli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i quindici giorni dalla comunicazione effettuata da parte della società.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) inosservanza degli obblighi previsti alla lettera *A)*:

nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbiano adempiuto i loro obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il contraente o l'assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

la società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente o l'assicurato sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 14.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi la sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 15.

Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenza ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 16.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il recesso deve essere comunicato alle regioni ed agli organismi pagatori.

Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 17.

Altre assicurazioni

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il CAA si impegna a stipulare con la società od altre società di assicurazioni apposita polizza a copertura dei risarcimenti derivanti da danni involontariamente cagionati a terzi (compresi gli utenti) per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali della sede e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dai dipendenti in genere.

Art. 18.

Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente devono dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'assicurato e la compagnia di assicurazione daranno immediata comunicazione alle regioni dagli organismi pagatori di ogni circostanza che comporterà il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa.

Art. 19.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a € 2.065.827,60 in applicazione a quanto previsto all'art. 5, 2 comma, decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 20.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 22.

Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la società.

Art. 23.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

03A00877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 gennaio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohammad Reza Mofateh, console generale della Repubblica Islamica dell'Iran in Milano.

In data 14 gennaio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giangiacomo Panessa, console onorario della Repubblica Ellenica in Livorno.

03A00851 - 03A00852

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24710-XV.J(2302) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

sfera Martinelli 10;
sfera Martinelli 13/A;
sfera MartinellI 13/B;
sfera Martinelli 16;
sfera Martinelli 21;
sfera Martinelli 25;
tonante Martinelli 80;
bomba Martinelli 150,
bombetta Martinelli 80;

che il sig. Martinelli Domenicantonio intende produrre nella propria fabbrica in Avigliano (Potenza) - contrada Serramaccarone, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26930-XV.J(2499) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «sfera 130 Orlando», che il sig. Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (Chieti) - loc. Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24653-XV.J(2296) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

bombetta Cobra 1/70;
bombetta Cobra 2/70;
bombetta Cobra 3/70;
bombetta Cobra 80;
bombetta Cobra 90;
tonante Cobra 70;

che la Pirotecnica Romana di Raffaele Stefania intende produrre nella propria fabbrica in Guidonia (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26931-XV.J(2500) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Basso Orlando», che il sig. Francano Orlando intende produrre nella propria fabbrica in Francavilla al Mare (Chieti), località Valle Merlo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26607-XV.J(2372) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore rosso;
Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore bianco;
Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore verde;
Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore bianco tremolante;
Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore giallo tremolante;
Candela Romana Cometa Giuliani cal. 30 colore oro;

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24774-XVJ(2316) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Granata Di Muoio 80A;
Granata Di Muoio 80B;
Granata Di Muoio 80C;
Granata Di Muoio 90A;
Granata Di Muoio 90B;
Granata Di Muoio 100;
Granata Di Muoio 130;
Granata Di Muoio 160A;
Granata Di Muoio 160B;
Granata Di Muoio 160C;
Granata Di Muoio 160D;
Granata Di Muoio 160E;
Granata Di Muoio 210A;
Di Muoio Bianco 80;
Di Muoio Bianco 90;
Sfera Di Muoio 10;
Sfera Di Muoio 16;
Sfera Di Muoio 21;

che il sig. Di Muoio Carlo intende produrre nella propria fabbrica in Perdifumo (Salerno), frazione Vatolla - contrada S. Vincenzo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27144-XV.J(2614) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati: «Razzo Arena 2000»; «Bombetta Arena C70»; «Bombetta Arena C80»; «Bomba Arena C100»; «Bomba Arena C120»; «Bomba Arena C140», che il sig. Arena Rocco intende produrre nella propria fabbrica in San Pietro a Maida (Catanzaro), località Samboli, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 03A00733 a 03A00735 - da 03A00739 a 03A00742

Individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia

Il Ministero dell'interno rende noto che i decreti in data 18 novembre 2002 di individuazione dei posti della carriera prefettizia e le circolari emanate al riguardo dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 9 gennaio 2003, sono stati inseriti nel seguente sito Internet: pers.mininterno.it

03A00812

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0816
Yen giapponese	129,17
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,65570
Corona svedese	9,2285
Franco svizzero	1,4678
Corona islandese	83,54
Corona norvegese	7,4520
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57927
Corona ceca	31,572
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,98
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6255
Lira maltese	0,4201
Zloty polacco	4,1345
Leu romeno	35848
Tallero sloveno	231,0725
Corona slovacca	41,741
Lira turca	1781000
Dollaro australiano	1,8397
Dollaro canadese	1,6562
Dollaro di Hong Kong	8,4363
Dollaro neozelandese	1,9820
Dollaro di Singapore	1,8766
Won sudcoreano	1265,47
Rand sudafricano	9,2639

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A01388

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacrifilm»

Estratto decreto n. 588 del 9 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medivis S.r.l., con sede in via Marmolada, 4, Milano, con codice fiscale n. 11584260159.

Medicinale: LACRIFILM.

Confezione: «1% collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 034139016.

È ora trasferita alla società: industria terapeutica splendore I.N.T.E.S., con sede in via f.lli Bandiera, 26, Casoria, Napoli, con codice fiscale n. GLSMRA33T07A509D.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxifar»

Estratto decreto n. 609 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in vla Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 01393930019.

Medicinale: FLUOXIFAR.

Confezioni:

«20 mg/5 ml soluzione per uso orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034917017;

«20 mg compresse solubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034917043;

«20 mg capsule 28 capsule - A.I.C. n. 034917056.

È ora trasferita alla società: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme, Padova, con codice fiscale n. 00204260285.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Afloben»

Estratto decreto n. 611 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: AFLOBEN.

Confezione: 5 flaconi 140 ml lavanda ginecol. - A.I.C. n. 021251044.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo Dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 786 del 16 dicembre 2002

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Specialità medicinale: ENOXEN:

8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018/;

12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Enoxen, 8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018, Enoxen, 12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 746 del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 27 gennaio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00878

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensanil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 13 del 20 gennaio 2003

Società: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia (Genova).

Specialità medicinale: TENSANIL:

14 compresse bisecabili 10 mg - A.I.C. n. 027662028/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Tensanil, 14 compresse bisecabili 10 mg - A.I.C. n. 027662028, prodotti anteriormente al 21 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 338 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 febbraio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00882

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «Antico cioccolato artigianale»

Il Ministero per le politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere l'attestazione di specificità per il prodotto «Antico Cioccolato Artigianale», presentata ai sensi del primo comma, art. 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92, dal Comitato promotore per la richiesta di attestazione di specificità, con sede presso la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - CNA Alimentare, via G.A. Guattani, 13 - 00161 Roma, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I predetti soggetti potranno presentare, nei modi e nei termini sopra indicati, istanze intese a conoscere ed eventualmente trarre copia del programma di controllo della specificità, del quale è stata fornita una descrizione sintetica nell'art. 6 della proposta di cui sopra.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA «ANTICO CIOCCOLATO ARTIGIANALE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La specialità tradizionale garantita «Antico Cioccolato Artigianale», secondo la tradizione italiana, è riservata al prodotto ottenuto con esclusivo utilizzo di pasta di cacao e destinato al consumatore finale, con le caratteristiche individuate nel presente disciplinare.

L'Antico Cioccolato Artigianale è una preparazione alimentare allo stato solido ottenuta attraverso un processo tecnologico costituito dalla fusione e/o miscelazione di materie prime e altri ingredienti, seguita da raffinazione e concaggio (quando richiesti), temperaggio, modellaggio, cristallizzazione e smodellaggio del prodotto finito; alcune varianti prevedono l'aggiunta, lungo il ciclo produttivo di altri ingredienti caratterizzanti il prodotto finito (granella di nocciola, frutta secca, etc...).

Tutto il processo di ottenimento del prodotto, dall'impiego delle materie prime e fino all'ottenimento del prodotto finito destinato al consumatore finale deve avvenire presso il medesimo laboratorio di lavorazione.

L'Antica Cioccolato Artigianale si caratterizza per l'impiego di materie prime selezionate direttamente dal produttore che le miscela in modo originale secondo la propria esperienza per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto finito.

Art. 2.

Ingredienti

Le materie prime caratterizzanti l'«Antico Cioccolato Artigianale» si identificano esclusivamente in prodotti ottenuti dalla tostatura e spremitura dei semi di cacao: tali materie prime sono costituite dalla pasta di cacao composta esclusivamente da burro di cacao e cacao in polvere.

È vietato l'utilizzo di oli e grassi vegetali o di grassi animali in sostituzione del burro di cacao. Nella preparazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» è consentito l'utilizzo di zucchero (saccarosio, glucosio cristallizzato, fruttosio, lattosio, maltosio) e di latte in polvere ottenuto dalla disidratazione di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato.

La preparazione del prodotto finito può avvenire anche partendo da cioccolato in blocchi. In questo caso il cioccolato dovrà essere ottenuto, in conformità al presente disciplinare, da produttori aderenti al sistema di controllo e certificazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» di tradizione italiana e da questi fornito direttamente agli utilizzatori finali.

All'«Antico Cioccolato Artigianale» possono essere aggiunti, a discrezione del produttore, altri prodotti commestibili idonei anche per il consumo umano diretto, quali ad esempio frammenti di torrone e frutta secca, secondo la creatività dell'artigiano cioccolatiere.

Tra gli additivi è consentito l'utilizzo di lecitina di soia non derivante da organismi geneticamente modificati.

Per quanto l'aromatizzazione, viene consentito l'utilizzo di aromatizzanti naturali, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione, mentre resta vietato l'uso di aromatizzanti naturali identici e artificiali.

Art. 3.

Metodo specifico di produzione e lavorazione

Nella preparazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale», il produttore prepara la miscela con materie prime elencate nell'art. 2, di prima qualità scelte direttamente e successivamente composte secondo propria esperienza; è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza grassa diversa dal burro di cacao, con eccezione di quelle contenute negli altri ingredienti ammessi (grasso vaccino contenuto nel latte utilizzato per il cioccolato al latte, i grassi derivanti dall'impiego delle nocciole per il cioccolato gianduia, etc...). Tale regola è estesa anche ai ripieni eventualmente contenuto nel cioccolato (praline, tartufi, tavolette, specialità aziendali, etc...).

Fasi di lavorazione:

per quanto riguarda la produzione, vengono individuate per le seguenti fasi, ritenute critiche, i parametri tecnologici cui conformarsi:

1) fusione e/o miscelazione: fase iniziale in cui le materie prime allo stato solido (massa di cacao, burro di cacao) oppure blocchi di cioccolato vengono portati allo stato liquido mediante riscaldamento. Questa operazione dovrà essere realizzata a bagnomaria, senza contatto diretto tra il prodotto e la sorgente di calore, ad una temperatura compresa tra 45ºC/55ºC, con attrezzature interamente in acciaio inox;

2) raffinazione: questa fase viene messa in atto, a discrezione del cioccolatiere, qualora desideri ottenere un prodotto finito a granulometria fine, partendo da materie prime a granulometria più grossolana (zucchero semolato);

3) concaggio: non rappresenta una fase cogente della preparazione dell'Antico Cioccolato Artigianale (lavorazione a freddo), i parametri di tempo e temperatura sono a determinati dal cioccolatiere;

4) temperaggio: può essere effettuato manualmente su una superficie in marmo, oppure con l'aiuto di adeguate macchine temperatrici, i parametri di tempo e temperatura sono determinate dal cioccolatiere;

5) modellaggio/smodellaggio: rappresenta la fase con cui il cioccolatiere conferisce l'aspetto estetico al prodotto;

6) crisatallizzazione: deve essere effettuata ad una temperatura compresa tra i 10ºC e 15ºC, in stanze climatizzate o in tunnel di raffreddamento;

7) stoccaggio: il prodotto finito va conservato in locali a temperatura compresa tra 15ºC e 18ºC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Fasi della elaborazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale»:

Materiali idonei alla lavorazione:

attrezzature e superfici che vengono a contatto con il prodotto in lavorazione dovranno essere costituite in materiali pulibili e sanificabili, quali acciaio inox o superfici in marmo per temperaggio, mentre sono ritenuti materiali non idonei il legno, il rame, l'alluminio ed altri materiali non consentiti dalle vigenti leggi sanitarie.

Art. 4.

Etichettatura

Al fine di permettere al consumatore finale l'identificazione dell'«Antico Cioccolato Artigianale» - Specialità tradizionale garantita, differenziandolo da altri similari, dovrà essere chiaramente riportata in etichetta o sulla confezione la denominazione: «Antico Cioccolato Artigianale» - Specialità tradizionale garantita (o acronimo S.T.G.).

Sulla confezione od in etichetta si dovrà inoltre apporre, quale indicazione per il consumatore e mediante apposita dicitura, la data od il periodo entro cui il produttore consiglia il consumo del prodotto al fine di poter apprezzare integralmente le superiori caratteristiche organolettiche dell'«Antico Cioccolato Artigianale».

A tal fine la dicitura da riportare è la seguente:

«Da consumarsi preferibilmente entro ...., per apprezzare integralmente le caratteristiche organolettiche ottimali del prodotto».

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finale

L'«Antico Cioccolato Artigianale» si presenta solido e stabile nel rispetto della curva di ricristallizzazione del burro di cacao, deve scheggiarsi in modo uniforme e avere un aspetto lucido. Nell'«Antico Cioccolato Artigianale», dal punto di vista chimico, devono essere rintracciabili esclusivamente le caratteristiche chimiche possedute dagli ingredienti prima dell'inizio del processo di produzione descritto nell'art. 3.

Art. 6.

Controlli

Gli elementi minimi previsti dal piano dei controlli sull'«Antico Cioccolato Artigianale», sono la verifica:

dell'effettiva ed esclusiva utilizzazione delle materie prime individuate;

del rispetto delle fasi di lavorazione individuate;

delle caratteristiche finali del prodotto.

03A00857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 59 adottata in data 14 novembre 2002 dall'ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.

Con nota ministeriale n. 10/PP/90009 del 9 gennaio 2003, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 59 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 14 novembre 2002, relativa alla riduzione del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2003.

03A00736

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Praia a Mare, Vibo Valentia, in località Marina, Tropea, in località Porto.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 29 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 259 in data 5 dicembre 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 495, ubicata nel comune di Praia a Mare (Cosenza), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 29, particelle n. 881 (ex particella n. 11/b di mq 295) e n. 883 (ex particella n. 353/b di mq 200), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 29 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 260 in data 5 dicembre 2002, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 20 circa e le porzioni di opere pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Vibo Valentia, in località Marina, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 35, particelle n. 557 sub 6 e n. 557 sub 8, ed indicate con apposite colorazioni in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 6 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 261 in data 5 dicembre 2002, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 980 ed i manufatti pertinenziali ivi insistenti, acquisiti dallo Stato, ubicati nel comune di Tropea (Vibo Valentia), in località Porto, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 5, particella n. 542 (ex particella n. 5/b), ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A00780 - 03A00781 - 03A00782

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Assunzione della personalità giuridica dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, in Milano ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00886

Trasformazione dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, in Firenze, in Fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, in Firenze, è stato trasformato in Fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00855

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicazione in materia di accordi di settore - 2003

All'A.N.C.A. - Lega delle cooperative

All'ACIMALL

All'ACIMIT

All'AFIDAMP

All'AGICA A.G.C.I.

All'AICA

All'AIE - Milano

All'AIE - Roma

All'AILOG - Milano

All'AILOG - Roma

All'Amafond

All'Anasin

All'ANCI

All'ANCMA

All'ANFAO

All'ANIBO

All'ANICA

All'ANIE

All'ASCAT U.N.C.I.

All'ASNAART/CNA

All'Assocamerestero

All'Associazioneesposizioni e fiere italiane

All'Associazione italiana artigiani, orafi, argentieri, orologiai ed affini

All'Associazione marmomacchine italiana

All'Assocomaplast

All'Assoferr

All'Assologistica

All'Assomac

All'Assomarmi

All'Assopiastrelle

All'Asstra

All'ATI

Alla Casartigiani

Alla C.L.A.A.I. - Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

Alla CNA

Al Comitato fiere industria

Al Comitato fiere terziario

Alla Confagricoltura

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confcommercio

Alla Confedorafi

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Alla Confetra

Alla Confida

Alla Confimprese

Alla Confindustria

Alla Confitrasporto

Al Distretto serico italiano

Alla Federagroalimentare - Confcooperative

Alla Federchimica

Alla Federlegno/arredo - Milano

Alla Federlegno/arredo - Roma

Alla Federorafi

Alla Federtrasporto

Alla Fedespedi

Alla FITA - Federazione italiana terziario avanzato

Alla Intermeccanica e/o Assocomaplast

Alla SMI - Sistema moda Italia - Associazione italiana delle industrie della filiera tessile abbigliamento

Alla Tessile di Como - S.p.a.

All'UCIMA

All'UCIMU

All'Unioncamere

All'Unioninterporti - Roma

All'Unioninterporti c/o Interporto di Rovigo S.p.a.

e, p.c.:

All'Istituto nazionale per il commercio con l'estero - Dipartimento promozione e cooperazione

Alla regione Liguria - Assessorato sviluppo economico

Al Gabinetto on.le Ministro

Alla Segreteria on.le Vice-Ministro

Alla Segreteria on.le Sottosegretario Stefani

Alla D.G. Politiche per l'internazionalizzazione

Alla D.G. Politica commerciale

Alla D.G. per i servizi interni

Ai Ns. Divv. I, III, IV, V, VI, VII

Questo Ministero ha attivato da alcuni anni lo strumento degli «Accordi di settore», con l'obiettivo di incoraggiare l'elaborazione di progetti promozionali innovativi, rivolti in particolare a qualificare e consolidare la presenza delle PMI sui mercati esteri.

L'interazione dell'amministrazione con le categorie mira a far emergere e a valorizzare le specificità di ciascun settore, sia manifatturiero che terziario, con particolare riguardo alla dimensione ed alle caratteristiche delle imprese che lo compongono, in modo da renderne più efficace la proiezione internazionale.

L'accordo di settore è un documento di natura politica che formalizza la volontà di collaborazione fra pubblico e privato in una logica di intervento settore/Paesi, che renda più facile l'utilizzo combinato degli strumenti promozionali e finanziari di sostegno all'internazionalizzazione.

L'accordo è reso operativo con la sottoscrizione di un'intesa annuale MAP/Associazione[1] di categoria/ICE, nella quale sono individuati i progetti da realizzare con apporto finanziario pubblico/privato al 50%. Questi possono altresì prevedere il ricorso agli strumenti di internazionalizzazione gestiti da SACE, SIMEST, FINEST.

Tali progetti devono essere coerenti con la strategia pubblica di internazionalizzazione del «Sistema Italia» delineata nelle «Linee direttrici ministeriali sull'attività promozionale» e rispondere alle indicazioni fornite nella presente comunicazione.

Il Ministero valuta pertanto la coerenza delle proposte progettuali, elaborate dalle associazioni di concerto con l'ICE, con il contesto generale della promozione pubblica (altre intese, tavoli settoriali, accordi di programma con le regioni).

I progetti inseriti negli accordi di settore devono contenere iniziative che vadano oltre le operazioni di «esportazione» per costruire «percorsi di internazionalizzazione», creando collegamenti tra imprese, «territori» e ricerca e sviluppo.

1. *Progetti eleggibili.*

I progetti devono essere prioritariamente indirizzati verso le aree strategiche segnalate nelle «Linee direttrici» e prevedere azioni volte al radicamento delle imprese sui mercati esteri e/o allo sviluppo del territorio italiano (marketing territoriale) e/o alla crescita delle capacità manageriali in un'ottica di internazionalizzazione.

Sono eleggibili progetti a valenza pluriennale, con articolazione dettagliata delle iniziative su base annuale (in corrispondenza con la durata di ciascuna intesa operativa), che tengano conto delle effettive esigenze delle imprese e siano incentrati su:

informazione e assistenza, finalizzate al trasferimento di know how, alla creazione di joint venture, all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

formazione;

promozione, con particolare riguardo a fiere e distretti produttivi ed allo sviluppo di azioni sui canali distributivi esteri.

La proposta di partecipazioni fieristiche sarà accolta eccezionalmente, e solo in quanto momento di una strategia progettuale più ampia.

Saranno valutati con maggior favore i progetti che si caratterizzino per contenuti e modalità innovative di realizzazione e che sviluppino sinergie con quelli previsti nelle altre intese e negli accordi di programma con le regioni.

A tal fine, si ricorda che sul sito web dell'amministrazione sono sinteticamente illustrati i contenuti di tutte le convenzioni ed intese operative annuali in essere.

2. *Risorse.*

Il piano di copertura finanziaria dei progetti in accordo di settore deve prevedere il rispetto del principio del co-finanziamento pubblico al 50%, stabilito nell'accordo stesso.

Le risorse finanziarie dell'amministrazione sono allocate nel programma promozionale ICE e nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale («procedura legge n. 1083/1954») per la quota parte riservata a tali accordi. In proposito, si fa presente che le risorse ministeriali riservate agli accordi per l'anno 2003 saranno presumibilmente pari a circa il 25% delle risorse appostate sul programma promozionale ICE.

Nell'apporto finanziario dell'associazione possono essere computate le risorse provenienti dalle imprese partecipanti alle iniziative, nonché, entro il 20% delle spese relative alla propria quota del singolo progetto, il costo del personale interno o di collaborazione dell'associazione, e le spese di gestione del progetto sostenute da strutture dell'associazione in Italia e all'estero.

Possono altresì concorrere alla copertura del 50% a carico dell'associazione anche gli apporti finanziari provenienti da altri organismi privati, quali sponsor delle iniziative (organismi fieristici, camere di commercio, banche, ecc.).

Alle modalità di intervento indicate possono associarsi le facilitazioni finanziarie attivabili attraverso le procedure SACE, SIMEST e FINEST.

3. *Modalità di elaborazione delle proposte progettuali.*

L'associazione, tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota, dovrà elaborare le proposte progettuali d'intesa con l'ufficio merceologicamente competente dell'ICE, che acquisirà il parere della propria rete estera sulla fattibilità delle iniziative e sulla relativa congruità delle spese.

1. O altri enti: laddove nel corso del testo si scrive «Associazione», si intenda «Associazione o altro ente» firmatario dell'accordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'Istituto, cui è attribuito un ruolo primario nella realizzazione dell'attività promozionale pubblica, verificherà quindi la coerenza delle proposte con il complessivo programma promozionale nazionale, anche al fine di sviluppare sinergie ed assicurare il raccordo con le iniziative previste nel quadro degli altri accordi in essere.

L'ICE e l'associazione concorderanno la più opportuna ripartizione delle iniziative fra gli organismi attuatori, nonché la relativa copertura finanziaria pubblica (risorse ICE e risorse 1083) e privata. La ripartizione andrà operata sulla base di criteri di economicità ed efficacia, in funzione della particolarità di ciascuna iniziativa o voce di spesa.

Le proposte dovranno indicare gli obiettivi ed i parametri per la valutazione dei risultati. Esse saranno trasmesse al Ministero che le esaminerà, avvalendosi del supporto dei propri uffici geografici, al fine di assicurare la massima efficacia dei progetti in una visione unitaria di sistema promozionale pubblico.

In considerazione della complessa problematica degli «aiuti di Stato», l'associazione dovrà assicurarsi, assieme all'ICE, che i progetti proposti non siano in contrasto con la normativa comunitaria, con riferimento all'eventuale obbligo di notifica ed all'applicabilità del regime del *de minimis*[2]. In particolare, per tale ultima fattispecie, l'associazione si farà carico di certificare che ciascuna impresa beneficiaria dell'intervento non sia stata destinataria, nel triennio precedente, di aiuti pubblici per più di € 100.000,00.

4. *Gestione dei progetti.*

Nella gestione dei progetti di cui è attuatore, l'ICE si atterrà all'osservanza del proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

Ogni azione all'estero, la cui realizzazione sia curata in tutto o in parte dall'associazione e/o da società dalla stessa indicata, dovrà comunque prevedere il raccordo con l'ufficio ICE competente nel Paese, anche qualora non sia presente un contributo diretto dell'Istituto all'iniziativa.

Della realizzazione di ogni singola iniziativa dovrà essere data tempestivamente preventiva comunicazione al Ministero, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio periodico prevista dall'intesa.

A completamento dell'intero programma dovrà essere inviata al Ministero una relazione che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto ai parametri precedentemente prefissati.

Nella gestione delle risorse finanziarie allocate per progetti sono ammessi scostamenti e compensazioni nel limite del 20% dei rispettivi costi.

I soggetti attuatori potranno procedere disgiuntamente, con riferimento alle proprie risorse, a compensazioni, dandone previa comunicazione al Ministero e all'associazione.

Eventuali bilanciamenti tra le spese sostenute per i diversi progetti oltre il limite del 20% dei costi saranno valutate e sottoposte all'approvazione di un «Comitato di gestione», composto da un rappresentante rispettivamente del Ministero, dell'associazione e dell'ICE.

Il medesimo comitato effettuerà un monitoraggio periodico sull'intesa, volto a verificare la realizzazione delle azioni progettate.

5. *Rendicontazione.*

A completamento del programma delle attività previste nell'intesa annuale, qualora lo stesso preveda l'attivazione della sola linea di finanziamento «1083» e/o l'utilizzo combinato delle «risorse 1083» e delle «risorse ICE», l'associazione rendiconterà al Ministero le spese sostenute, secondo le modalità previste dal decreto 22 luglio 2002 (allegati *E* ed *F*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 1° agosto 2002.

Nel caso il programma preveda invece soltanto il ricorso alle «risorse ICE», l'associazione è tenuta a presentare all'Istituto la documentazione delle proprie spese, anche al fine di poter operare gli opportuni bilanciamenti nell'eventualità di scostamenti rispetto al principio della ripartizione delle spese al 50%.

6. *Tempistica.*

Il termine per la presentazione al Ministero delle proposte progettuali è fissato al 30 aprile 2003. Le proposte pervenute oltre tale data, e comunque entro il 30 settembre successivo, se accolte, saranno finanziate nei limiti dalle disponibilità residue, secondo l'ordine di arrivo, sempre nel rispetto del principio della copertura al 50% Ministero/associazione.

---

2. Reg. CE n. 69/2001.

03A00727

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Società Generale Fiduciaria S.p.a.», in Roma.

Con D.D. 13 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 dicembre 1991 alla società «Società generale fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 03943091003, e dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

03A00731

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istruzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di «Baccellierato internazionale» nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 20 gennaio 2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decrceto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Haileybury di Herfordshire (Regno Unito).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilsciati dalla citata istituzione scolastica, è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Con decreto dirigenziale 20 gennaio 2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decrceto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Danube International School di Vienna (Austria).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilsciati dalla citata istituzione scolastica, è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A00813 - 03A00814

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ariccia.

Si comunica che in data 21 dicembre 2002 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo «S. Apollonia» - Ariccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ariccia (Roma), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2001, a seguito della fusione con la «Banca di Credito Cooperativo di Castel Gandolfo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Castel Gandolfo (Roma). La banca riveniente dalla fusione ha assunto la denominazione di «Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Castel Gandolfo (Roma).

03A00732

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione alla ditta «San Pantaleo», in Cagliari, già autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «San Pantaleo», alla immissione in commercio della stessa in nuovi formati in contenitori a perdere in Pet.

Il direttore del Servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 18/6.2 del 14 gennaio 2003 ha autorizzato la ditta «San Pantaleo», con sede legale in Cagliari, via Millelire, 1, e stabilimento in località Beddoro - San Pantaleo - Olbia, già autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «San Pantaleo», alla immissione in commercio della stessa acqua minerale naturale «San Pantaleo» in nuovi formati in contenitori a perdere in Pet da litri 1 e in vetro a perdere da litri 0,25; 0,5; 0,75 e 1.

03A00854

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.T.E. - Montaggi tecnici ecologici soc. coop. a r.l.», in Travesio e nomina del commissario liquidatore.

Con delibearazione n. 4413 dd. 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «M.T.E. - Montaggi tecnici ecologici soc. coop. a r.l.», con sede in Travesio, costituita il 14 maggio 1999, per rogito notaio dott. Maurizio Bianconi di Treviso ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, vicolo Fornasotto, n. 13.

03A00703

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Girasole soc. coop. a r.l.», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con delibearazione n. 4414 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Il Girasole soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 giugno 1991, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

03A00704

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Acquario S.M. Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con delibearazione n. 4415 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Acquario S. M. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 26 febbraio 1999, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via Geppa n. 17.

03A00705

COMUNE DI COSTA SERINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Costa Serina (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) Abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5 per mille;

b) Categoria catastali C/1 - negozi e botteghe: 5,0 per mille;

c) Categoria catastale D/2 - alberghi e pensioni: 5,0 per mille;

d) Altri immobili non precedentemente elencati: 6,5 per mille;

e) Aree fabbricabili: 6,0 per mille.

Applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dalla vigente legislazione di € 103,29;

Assimilazione alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al primo grado, a condizione che venga formato un nuovo nucleo familiare formato da almeno due persone residenti e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997;

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

03A00637

COMUNE DI GRAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Graglia (provincia di Biella) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Delibera

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di coperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5,50 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in € 103,29.

3) di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della destrazione di cui al punto 2).

03A00638

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNE DI LOANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Loano (provincia di Savona) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 cinque aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5,00 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6,00 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonché agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-ricettive, una del 3,50 per mille per gli immobili adibiti a civile abitazione concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concertato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998, una dell'8.00 per mille limitatamente agli immobili tenuti a disposizione del proprietario, non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e una del 7,00 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione a residenti in quell'immobile e non rientranti nella fattispecie dell'aliquota dell'8 per mille e per tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni agricoli costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla relativa base imponibile, come riportato nel seguente prospetto:

Aliquota	Fattispecie impositiva	Detrazione
3,5%	Immobili adibiti a civile abitazione concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concertato ai sensi dell'art. 2, c. 4, della legge n. 431/1998	Non spettante
5%	Abitazioni principali	Spettante (v. misura detrazione)
6%	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione pnncipale concessi in locazione con contratto registrato a soggetti residenti in quell'immobile; Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario residenti in quell'immobile; Alberghi, residence e altre strutture turistico-ricettive	Non spettante
8%	Immobili tenuti a disposizione del proprietario, non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni	Non spettante
7%	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione a residenti in quell'immobile e non rientranti nella fattispecie dell'aliquota dell'8,00; Tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni agricoli costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti	Non spettante

2 . di precisare ulteriormente che:

al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6,00 per mille la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.);

al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 3,50 per mille la locazione deve risultare da contratto concertato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta;

l'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'Ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 2003), fatto sempre salvo il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; i contribuenti che avessero già prodotto tali dichiarazioni nelle annualità d'imposta precedenti (2000/2001/2002), a condizione del persistere della stessa situazione dichiarata anche per l'anno 2003, sono esonerati dalla presentazione della stessa;

3. di determinare, per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo;

03A00639

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNE DI MONTAGNANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montagnana (provincia di Padova) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1 - di avvalersi per l'anno 2003 della facoltà di articolazione dell'Imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando nel 6,75 per mille l'aliquota normale e nel 5,00 per mille l'aliquota ridotta da applicare all'abitazione principale e alle sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2 - di non avvalersi per l'anno 2003 delle facoltà concesse dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, mantenendo in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze;

03A00640

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montorio al Vomano (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 2002 e precisamente:

1) Abitazioni principali: aliquota del 5,50 per mille;

2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,50 per mille;

b) confermare, altresì, in € 103,29 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

03A00641

COMUNE DI MONZAMBANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monzambano (provincia di Mantova) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5 per mille per le abitazioni principali;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili,

e confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis);

3) di assumere la riscossione dell'imposta in economia tramite versamento su conto corrente postale n. 26369249 intestato a: Comune di Monzambano - Serv. Tesoreria - I.C.I.

(Omissis).

03A00642

COMUNE DI RODENGO (RODENECK)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rodengo (Rodeneck) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura del 4 per mille per tutte le categorie di immobili;

2) di fissare per l'anno 2003 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di 300,00 euro.

03A00643

COMUNE DI TIGLIOLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Tigliole (provincia di Asti) ha adottato il 7 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Delibera di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, di determinare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29;

(Omissis).

03A00644

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vignola Falesina (provincia di Trento) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(Omissis).

1) di determinare ai fini I.C.I. per l'anno 2003 l'aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili;

2) di fissare per il 2003 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta.

03A00645

COMUNE DI VOGHIERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Voghiera (provincia di Ferrara) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota base ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I Capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 5,5 per mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2003, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti. Al fine di creare nuova occupazione, tale aliquota si applica per tre anni a partire dall'anno 2003 a condizione che sussistano i requisiti sopra indicati;

aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio dell'attività;

aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nella frazione di Montesanto, destinati ad uso abitativo e relative pertinenze, acquistati nel corso dell'anno 2003 oppure costruiti con data di ultimazione lavori nello stesso anno. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di acquisto o di fine lavori.

2) di concedere, per l'anno 2003, ai sensi art. 8, comma 30, D.Lgs. n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a € 258,228 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte nell'allegato *A* che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;

ALLEGATO *A*

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2003

Modalità per l'applicazione della maggior detrazione per l'abitazione principale

Con deliberazione di giunta comunale n. 183 del 19 dicembre 2002, esecutiva, si è concesso, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 3°, del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e come successivamente sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a € 258,228, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale, ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità di seguito esposte:

Pensionati e portatori di handicap.

a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 2002, non superiore a € 8.394,47 annui lordi.

b) Pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 2002, fino a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni persona a carico.

N.B. Sono Soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», quelli dichiarati tali dalla apposita commissione medica dell'U.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'U.S.L., ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della commissione medica dell'U.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta in oggetto.

Disoccupati.

a) Disoccupati alla data del 1° gennaio 2003 (con certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito al 2002, di tutti componenti del nucleo familiare, fino a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni persona a carico.

Famiglie numerose.

a) Nucleo familiare composto da 6 o più componenti all'1° gennaio 2003.

b) Reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 50.358,34 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono € 8.394,65 annui lordi per ogni componente superiore a sei.

Altre disagiate condizioni.

a) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai capi precedenti.

Condizioni.

In tutti i casi previsti dai Capi I - II - III - IV:

a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri.

b) per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale.

c) nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse.

d) la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data del 1° gennaio 2003.

Procedura.

Il contribuente deve presentare richiesta mediante apposita autocertificazione, nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, di non essere o di essere inserito in nucleo familiare. In tale seconda ipotesi nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di tutti i componenti della famiglia al 1° gennaio 2003 e di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di € 258,228, ivi compreso il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l'applicabilità dell'ulteriore detrazione.

La richiesta dovrà essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del comune od inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro postale) entro lo stesso termine di pagamento della prima rata dell'imposta in oggetto. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2003.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003 già tener conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.

03A00646

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio: 63 FR;

Ragione sociale: Gabrielli Amedeo;

Sede: Frosinone.

03A00862

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501027/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77